



PUG 2020  **COMUNE DI RAVENNA**

Piano Urbanistico Generale (PUG)
(Legge Regionale n. 24/2017)

PIANI E VINCOLI SOVRAORDINATI
Scheda dei vincoli



Il Sindaco

Michele DE PASCALE

Assessore Urbanistica

Federica DEL CONTE

Segretario Generale

Dott. Paolo NERI

**Area Pianificazione Territoriale -
Servizio Progettazione e Gestione
Urbanistica**

Responsabile del Procedimento

Ing. Valentino NATALI

*Coordinatrice dell'Unità di Progetto-
attività Comune di Ravenna*

Arch. Antonia TASSINARI

*Garante della Comunicazione e
della Partecipazione*

Arch. Raffaella BENDAZZI



GRUPPO DI LAVORO

Progettisti

Coordinamento Scientifico

Prof. Arch. Carlo GASPARRINI

Responsabile Contrattuale

Urb. Raffaele GEROMETTA (MATE)

Coordinatore Progettuale

Arch. Francesco NIGRO

Urb. Daniele RALLO (MATE)

Coordinatore Operativo

Urb. Fabio VANIN (MATE)

Sistema Informativo Territoriale (SIT) del PUG

Urb. Lisa DE GASPER (MATE)

Andrea FRANCESCHINI (MATE)

Valutazione Ambientale

Ing. Elettra LOWENTHAL (MATE)

Esperti specialistici

Pianificazione Urbanistica

e supporto tecnico al coordinatore scientifico

Arch. Valeria SASSANELLI

Pianificazione Urbanistica

Urb. Marco ROSSATO (MATE)

Rigenerazione Urbana

Arch. Daniel MODIGLIANI

Materia Giuridica

Avv. Federico GUALANDI

Sostenibilità economico-finanziaria

Prof. Dott. Ettore CINQUE

Mobilità e infrastruttura

Ing. Fabio TORTA (TRT)

Urb. Tito STEFANELLI (TRT)

Economia del Turismo

Dott. Paolo TREVISANI (MATE)

Acustica

Ing. Franca CONTI

Idraulica

Ing. Lino POLLASTRI (MATE)

Patrimonio e Tutela

Urb. Valeria POLIZZI (MATE)

Geologia

Dott. Geol. Leonardo MORETTI (DREAM)

Sicurezza del territorio

Ing. Simone GALARDINI (DREAM)

Agronomia e Foreste

Dott. Lorenzo MINI (DREAM)

Collaboratori Studio Gasparini

Arch. Giovanni BELLO

Arch. Maria SOMMA

Arch. Lorena PISAPIA

Arch. Anna TERRACCIANO (pianificazione strategica)

1 – Vincoli paesaggistici

Scheda. 1 – Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i terreni elevati sul mare	18
Scheda. 2 – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. approvato con R.D. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	20
Scheda. 3 – Parco Regionale Delta del Po	22
Scheda. 4 – Riserve Naturali dello Stato	24
Scheda. 5 – Territori coperti da foreste e boschi	26
Scheda. 6 – Aree gravate da usi civici di legnatico	28
Scheda. 7 – Aree gravate da usi civici di pesca	30
Scheda. 8 – Zone umide di importanza internazionale incluse nell'elenco previsto dal dpr 448/1976	32
Scheda. 9 – Zone di interesse archeologico	34
Scheda. 10 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico	36
Scheda. 11 – Aree escluse dalla tutela	38

2 – Tutele paesaggistico ambientali

Scheda. 12 – Zone Speciali di Conservazione (ZSC)	42
Scheda. 13 – Zona di Protezione Speciale (ZPS)	44
Scheda. 14 – Parco regionale Delta del Po	46
Scheda. 15 – Riserve naturali dello Stato	48
Scheda. 16 – Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	50
Scheda. 17 – Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica	52
Scheda. 18 – Zone di tutela della costa e dell'arenile	54
Scheda. 19 – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	56
Scheda. 20 – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	58
Scheda. 21 – Zona di protezione delle acque sotterranee costiere	60
Scheda. 22 – Sorgenti termali	62
Scheda. 23 – Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	64
Scheda. 24 – Zone di tutela naturalistica di conservazione	66
Scheda. 25 – Viabilità panoramica	68
Scheda. 26 – Dossi, paleodossi e sistemi dunosi	70
Scheda. 27 – Alberi monumentali	72

3 – Tutele storico culturali archeologiche

Scheda. 28 – Aree di concentrazione di materiali archeologici	76
Scheda. 29 – Aree di affioramento di materiali archeologici	78
Scheda. 30 – Aree di tutela delle potenzialità archeologiche	80
Scheda. 31 – Insediamenti urbani storici	82
Scheda. 32 – Bonifiche storiche di pianura	86
Scheda. 33– Viabilità storica	88
Scheda. 34 – Monumenti UNESCO	90
Scheda. 35 – Beni architettonici tutelati/Fascia di rispetto cinta muraria	92
Scheda. 36 – Perimetri centri storici	94
Scheda. 37 – Siti archeologici sottoposti a provvedimento ministeriale di vincolo	96

4.1 – Pericolosità idraulica e vincolo idrogeologico

Scheda. 38 – Alveo (territorio)	102
Scheda. 39 – Aree ad elevata probabilità di esondazione (territorio)	104
Scheda. 40 – Aree a moderata probabilità di esondazione (territorio)	106
Scheda. 41 – Aree di potenziale allagamento (territorio)	108
Scheda. 42 – Distanze di rispetto dai corpi arginali (territorio)	110
Scheda. 43 – P1 - Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (costa)	112
Scheda. 44 – P2 - Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (costa)	114
Scheda. 45 – P3 - Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (costa)	116

Scheda. 46 – Alveo attivo fiume Reno	118
Scheda. 47 – Fascia di pertinenza fluviale (pfl)	120
Scheda. 48 – Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare (controllo degli apporti d’acqua)	122
Scheda. 49 – P1 - Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (territorio)	124
Scheda. 50 – P2 - Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (territorio)	126
Scheda. 51 – P3 - Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (territorio)	128
Scheda. 52 – P1 - Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (costa)	130
Scheda. 53 – P2 - Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (costa)	132
Scheda. 54 – P3 - Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (costa)	134
Scheda. 55 – Fattore di sicurezza in condizioni di saturazione (fs) e tempo di semisaturazione (tss)	136
Scheda. 56 – Zona di rischio per l’effetto dinamico del crollo arginale	138
Scheda. 57 – Punti di sondaggio sugli argini	140
Scheda. 58 – Tirante idrico di riferimento fino a 50 cm	142
Scheda. 59 – Tirante idrico di riferimento da 50 cm fino a 150 cm	144
Scheda. 60 – Tirante idrico di riferimento oltre 150 cm	146
Scheda. 61 – Aree soggette a Vincolo idrogeologico	148
Scheda. 62 – Aree che conservano le caratteristiche del vincolo	150
Scheda. 63 – Aree che hanno perso la caratteristica per essere assoggettate alla procedura autorizzativa del vincolo	152
Scheda. 64 – Aree soggette ad ingressione marina	154

4.2 – Rischi di origine antropica e altri vincoli

Scheda. 65 – Stabilimenti a rischio di incidente rilevante	156
Scheda. 66 – Aree a rischio di incidente rilevante ed aree di danno	158
Scheda. 67 – Microzone omogenee in prospettiva sismica	160
Scheda. 68 – Individuazioni/classificazione delle condizioni limite per l’emergenza (CLE)	162
Scheda. 69 – Aree percorse da incendi	166
Scheda. 70 – Agglomerati esistenti ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 152/2006 e DGR 201/2016 aggiornata con DGR 569/2019	168

5 – Rispetti e limiti

Scheda. 71 – Fascia di rispetto stradale	172
Scheda. 72 – Fascia di rispetto ferroviario	174
Scheda. 73 – Fascia di rispetto aeroportuale	176
Scheda. 74 – Fascia di rispetto centro radar	178
Scheda. 75 – Elettrodotti ad alta e media tensione e fascia di rispetto	180
Scheda. 76 – Gasdotti-metanodotti e fascia di rispetto	182
Scheda. 77 – Oleodotti e fascia di rispetto	184
Scheda. 78 – Depuratore e fascia di rispetto	186
Scheda. 79 – Impianti tecnologici e fascia di rispetto	188
Scheda. 80 – Aree non idonee o parzialmente idonee per la localizzazione di impianti fotovoltaici	190
Scheda. 81 – Aree non idonee o parzialmente idonee per la localizzazione di impianti produttori di energia con biogas, biomasse, eolico	192
Scheda. 82 – Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti	194
Scheda. 83 – Cimitero e fascia di rispetto	196
Scheda. 84 – Siti oggetto di procedimento di bonifica	198
Scheda. 85 – Canali rete scolante (scoperti e tombati) e fascia di rispetto	200
Scheda. 86 – PPLERT	202
Scheda. 87 – Allevamenti e fascia di rispetto	204
Scheda. 88 – Fasce di rispetto CER	206

6 – Territorio urbanizzato, Piano Arenile, ambiti derivanti dalla pianificazione previgente

Scheda. 89 – Perimetro territorio urbanizzato	210
Scheda. 90 – Ambiti a disciplina particolareggiata pregressa/Ambiti oggetto di accordi ex art.18 L.R. 20/2000	212
Scheda. 91 – Piano Arenile	214
Scheda. 92 – Riconoscimento vincoli espropriativi/dichiarazioni di pubblica utilità	216

Di seguito si riportano le schede normative dei vincoli, secondo le indicazioni regionali, finalizzate alla costruzione del quadro integrato dei vincoli sovraordinati e delle tutele di specifici luoghi, aree ed elementi del territorio comunale (i cosiddetti vincoli "comunali"). Le tavole rappresentano i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti dalla legge, dalla pianificazione sovraordinata o di settore e quelli di livello comunale.

Il registro dei vincoli "è corredato da un elaborato, denominato "scheda dei vincoli", che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva" (comma 1, Art. 37, LR 24/2017).

La Scheda è suddivisa in due parti:

- a) la parte descrittiva/normativa,
- b) la mappa di individuazione cartografica.

La parte descrittiva/normativa riporta in sintesi:

- a1) la legislazione o il Piano o l'Atto amministrativo di riferimento a cui il vincolo si riferisce,
- a2) una breve descrizione del vincolo e, quando presente, la denominazione dell'area o dell'edificio specifico,
- a3) le regole normative o i limiti che condizionano la loro applicabilità.

Le individuazioni dei vincoli sono poi riportate negli elaborati cartografici in scala 1:40.000. Le tavole sono 6 e raggruppano i vincoli per macro-temi:

- 1) vincoli paesaggistici,
- 2) tutele paesaggistico-ambientali,
- 3) tutele storico culturali e archeologiche,
- 4) rischi naturali, industriali e di sicurezza,
- 5) rispetti e limiti,
- 6) territorio urbanizzato, piano arenile, ambiti derivanti dalla pianificazione previgente

La **Tav. 1.1_Vincoli paesaggistici** riporta i vincoli paesaggistici di cui all'articolo 136 "immobili e aree di interesse pubblico" e all'articolo 142 "aree tutelate per legge" del Codice beni culturali e paesaggio (D.Lgs 42/2004).

La **Tav. 1.2_Tutele paesaggistico ambientali** riporta le tutele di tipo paesaggistico e ambientale individuate principalmente dagli strumenti di pianificazione sovraordinata. Le aree e gli elementi di tutela ambientale sono riconducibili principalmente a tre grandi categorie: i vincoli di tipo naturalistico (aree protette e siti della Rete Natura 2000), i vincoli paesaggistici derivanti principalmente dal PTCP, i vincoli comunali riconoscibili ad esempio negli "alberi tutelati" (vedi regolamento del verde).

La **Tav. 1.3_Tutele storico culturali archeologiche** riporta le tutele di tipo storico e archeologico individuate principalmente dagli strumenti di pianificazione sovraordinata. Le classificazioni sono riconducibili ai vincoli monumentali e archeologici (Art.10, D.Lgs 42/2004), alle aree ed elementi di interesse archeologico e storico del PTCP, e ai vincoli di livello comunale riconoscibili ad esempio nelle "aree di tutela delle potenzialità archeologiche".

La **Tav. 1.4_Rischi naturali, industriali e sicurezza** costituisce la “carta integrata dei rischi” che interessa il territorio comunale, secondo differenti declinazioni e scale di rappresentazione. L’elaborato è suddiviso in due tavole: “Tav. 1.4.1_Pericolosità idraulica e vincolo idrogeologico” nella quale sono riportate le aree a pericolosità idraulica e le aree soggette a vincolo idrogeologico e “Tav. 1.4.2_Rischi di origine antropica e altri vincoli” nella quale sono riportate le aree a pericolosità sismica, le aree interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e le aree percorse da incendi. Le fonti primarie per l’elaborazione della tavola sono desumibili in particolare dai Piani di Settore riguardanti il rischio idrogeologico (PSAI Bacini Regionali Romagnoli, PSAI Fiume Reno, PST Senio, etc.).

La **Tav. 1.5_Rispetti e limiti** riporta le fasce di rispetto ed i condizionamenti derivanti principalmente da leggi e Piani di settore. I vincoli sono classificati in quattro gruppi: quelli derivanti dalle infrastrutture della mobilità (strade, ferrovia, aeroporto) e delle infrastrutture tecnologiche (elettrorodotti, gasdotti, metanodotti, oleodotti, etc.), i condizionamenti derivanti dal ciclo dell’energia e altri vincoli/rispetti.

La **Tav. 1.6_Territorio urbanizzato, Piano Arenile, ambiti derivanti dalla pianificazione previgente** rappresenta i principali limiti e condizionamenti derivanti dalla Legge urbanistica regionale n. 24/2017 e dalla pianificazione previgente e/o di settore. Sono riportati il perimetro del Territorio urbanizzato (aggiornato al 1° gennaio 2018) come definito dall’articolo 32, commi 2 e 3 della LR 24/2017, il perimetro del Piano dell’Arenile, gli ambiti oggetto di Accordi con i privati ex Art. 18 della LR 20/2000 convenzionati o in itinere e quelli oggetto di strumenti urbanistici attuativi e similari approvati/convenzionati e, infine, le aree soggette a vincolo preordinato all’esproprio.

Di seguito si riporta la legenda delle singole Tavv. Nella prima colonna è individuato il tematismo, nella seconda il riferimento legislativo o di piano, nella terza si specifica ulteriormente se trattasi di Legge, di pianificazione sovraordinata o di atto amministrativo comunale.

Tav. 1.1_Vincoli paesaggistici

Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i terreni elevati sul mare	D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lettera a)	LEGGE
Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. approvato con RD 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lettera c)	LEGGE
Parco regionale Delta del Po	D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lettera f)	LEGGE
Riserve naturali dello Stato	D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lettera f)	LEGGE
Territori coperti da foreste e boschi	D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lettera g)	LEGGE
Aree gravate da usi civici di legnatico	D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lettera h)	LEGGE
Aree gravate da usi civici di pesca	D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lettera h)	LEGGE
Zone umide di importanza internazionale incluse nell'elenco previsto dal DPR 448/1976	D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lettera i)	LEGGE
Zone di interesse archeologico	D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lettera m)	LEGGE
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico	D.Lgs 42/2004 art. 136	LEGGE
Aree escluse dalla tutela	D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 2, lettera a) e b)	LEGGE

Tav. 1.2_Tutele paesaggistico ambientali

RETE NATURA 2000		
Zone Speciali di Conservazione (ZSC)	Direttiva 92/43/CEE LR 6/ 2005, art. 2, comma 1.c)	LEGGE
Zona di protezione speciale (ZPS)	Direttiva 2009/147/ CE LR 6/ 2005, art. 2, comma 1.c)	LEGGE
PARCHI E RISERVE		
Parco regionale Delta del Po :	LR 6/ 2005, art. 4, comma 1.a)	LEGGE
Riserve naturali dello Stato	LR 6/ 2005, art. 4, comma 1.c)	LEGGE
COSTA		
Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	PTCP, art. 3.13	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica	PTCP, art. 3.14	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Zone di tutela della costa e dell'arenile	PTCP, art. 3.15	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
LAGHI, CORSI D'ACQUA E ACQUE SOTTERRANEE		
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi , bacini e corsi d'acqua	PTCP, art. 3.17	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Invasi ed alvei di laghi , bacini e corsi d'acqua	PTCP, art. 3.18	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	PTCP, artt. 5.3, 5.7, 5.11	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Sorgenti termali	PTCP, art. 5.3	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
AREE ED ELEMENTI DI INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE		
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	PTCP, art. 3.19	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Zone di tutela naturalistica di conservazione	PTCP, art. 3.25	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Viabilità panoramica	PTCP, art. 3.24.b	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Dossi, paleodossi e sistemi dunosi	PTCP, art. 3.20	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Alberi monumentali	- L. 10/2013 (AMI) tutela nazionale - L.R. 2/1977 Tutela regionale - "Regolamento del verde " Tutela Comunale	LEGGE + REGOLAMENTO COMUNALE

Tav. 1.3_Tutele storico culturali archeologiche

AREE ED ELEMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO		
Aree di concentrazione di materiali archeologici	PTCP, art. 3.21.A.b2	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Aree di affioramento di materiali archeologici	PTCP, art. 3.21.A.b3	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Aree di tutela delle potenzialità archeologiche : Zona di Tutela 1 Zona di Tutela 2a Zona di Tutela 2b Zona di Tutela 3 Zona di Tutela 4 Zona di Tutela 5	DCC n. 156 del 01/10/2019	COMUNE
AREE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO		
Insedimenti urbani storici	PTCP, art. 3.22	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Bonifiche storiche di pianura	PTCP, art. 3.23	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Viabilità storica	PTCP, art. 3.24.a	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Monumenti UNESCO	Piano di Gestione monumenti UNESCO	COMUNE
Beni architettonici	D.Lgs 42/2004, artt. 10-13	LEGGE
Fascia di rispetto cinta muraria		COMUNE
Centri storici		COMUNE
VINCOLI ARCHEOLOGICI		
Siti archeologici sottoposti a provvedimento ministeriale di vincolo	D.Lgs 42/2004, art. 10	LEGGE

La Tav. 1.4_Rischi naturali, industriali e sicurezza

Tav. 1.4.I_Pericolosità idraulica e vincolo idrogeologico

PSAI Bacini Regionali Romagnoli (Variante coordinamento PGRA-PSAI) - DGR n. 2112 del 05/12/2016		
TERRITORIO		
Alveo	PSAI, art. 2ter	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Aree ad elevata probabilità di esondazione	PSAI, art. 3	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Aree a moderata probabilità di esondazione	PSAI, art. 4	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Aree di potenziale allagamento	PSAI, art. 6	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Distanze di rispetto dai corpi arginali	PSAI, art. 10	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
COSTA		
PI - Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare	PSAI, art. 15	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
P2 - Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti	PSAI, art. 15	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
P3 -Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti	PSAI, art. 15	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
PSAI Fiume Reno - DGR n. 567 del 07/04/2003		
Alveo attivo fiume Reno	PSAI, art. 15	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Fascia di pertinenza fluviale (PFV)	PSAI, art. 18	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
PST Senio - DGR n. 1540 del 18/10/2010		
Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare (controllo degli apporti d'acqua)	PSAI, art. 20	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA PSAI Fiume Reno (Variante coordinamento PGRA-PSAI) - DGR n. 2111 del 05/12/2016		
TERRITORIO (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti, rare)		PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
PI -Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare	PSAI Reno, art. 28 PST Senio, art. 32	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
P2 - Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti	PSAI Reno, art. 28 PST Senio, art. 32	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
P3 -Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti	PSAI Reno, art. 28 PST Senio, art. 32	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
COSTA (disposizioni per la sicurezza idraulica della costa)		
PI -Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare	PSAI Reno, art. 29 PST Senio, art. 33	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
P2 - Aree potenzialmente interessate da frequenti	PSAI Reno, art. 29 PST Senio, art. 33	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
P3 -Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti	PSAI Reno, art. 29	PIANIFICAZIONE

	PST Senio, art. 33	SOVRAORDINATA
DIRETTIVA VERIFICHE IDRAULICHE E ACCORGIMENTI TECNICI PSAI Bacini Regionali Romagnoli (Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico ai sensi degli artt. 2ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano) - DCI n. 3/2 del 20/10/2003		
FATTORE DI SICUREZZA IN CONDIZIONI DI SATURAZIONE (FS) TEMPO DI SEMISATURAZIONE (Tss) FS < 1.0 – Tss < 3 gg 1.0 < FS < 1.3 – Tss < 3 gg FS > 1.3 – Tss < 3 gg FS < 1.0 – Tss < 10 gg 1.0 < FS < 1.3 – Tss < 10 gg FS > 1.3 – Tss < 10 gg FS < 1.0 – Tss > 10 gg 1.0 < FS < 1.3 – Tss > 10 gg FS > 1.3 – Tss > 10 gg	Direttiva DCI n. 3/2 del 20/10/2003	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Zona di rischio per l'effetto dinamico del crollo arginale	Direttiva DCI n. 3/2 del 20/10/2003	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Punti di sondaggio sugli argini	Direttiva DCI n. 3/2 del 20/10/2003	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
TIRANTE IDRICO DI RIFERIMENTO		
Tirante fino a 50 cm	Allegato 6, Direttiva DCI n. 3/2 del 20/10/2003	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Tirante da 50 a 150 cm	Allegato 6, Direttiva DCI n. 3/2 del 20/10/2003	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Tirante oltre 150 cm	Allegato 6, Direttiva DCI n. 3/2 del 20/10/2003	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
VINCOLO IDROGEOLOGICO		
Aree soggette a Vincolo idrogeologico	R.D.L. 3267/1923	LEGGE
Aree che conservano le caratteristiche del vincolo	R.D.L. 3267/1923	LEGGE
Aree che hanno perso la caratteristica per essere assoggettate alla procedura autorizzativa del vincolo	R.D.L. 3267/1923	LEGGE
ALTRI VINCOLI		
Aree soggette ad ingressione marina	Art. IV.1.14, comma 8 del RUE	COMUNE

Tav. 1.4.2_Rischi di origine antropica e altri vincoli

RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI		
Stabilimenti a rischio di incidente rilevante	D.Lgs 105/2015, art. 22	COMUNE
Aree a rischio di incidente rilevante ed aree di danno: Zone ABCDEF - Lesioni reversibili Zone BCDEF - Lesioni irreversibili Zone CDEF - Inizio letalità Zone DEF - Elevata letalità Zone EF - Elevata letalità Zone F - Elevata letalità Rischio interno allo stabilimento	D.Lgs 105/2015, art. 22	COMUNE
AREE A PERICOLOSITÀ SISMICA		
Carta Microzone omogenee in prospettiva sismica: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali: Zone di attenzione per instabilità:	Studio di microzonazione sismica	COMUNE
Individuazioni/Classificazione della CLE: Edificio Strategico Fascia di 30 m attorno agli edifici strategici Aree di Ammassamento - ricovero Fascia di 30 m attorno alle aree di ammassamento - ricovero Infrastrutture Fascia di 30 m attorno alla viabilità	Studio di microzonazione sismica	COMUNE
ALTRI VINCOLI		
Aree percorse da incendi	L. 353/2000	COMUNE
Agglomerati esistenti ai sensi dell'art. 74 del D.lgs. 152/2006 e DGR 201/2016 aggiornata con DGR 569/2019	D.Lgs. 152/2006, art. 74 DGR 201/2016 DGR 569/2019	COMUNE

Tav. 1.5_Rispetti e limiti

INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ		
Fascia di rispetto stradale	D.Lgs 285/1992 D.P.R. 495/1992 D.M. 1404/1968	LEGGE
Fascia di rispetto ferroviario	D.P.R. 753/1980	LEGGE
Fascia di rispetto aeroportuale	R.D. 327/1942	LEGGE
Fascia di rispetto centro radar	R.D. 327/1942	LEGGE
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE		
Elettrodotti ad alta e media tensione e fascia di rispetto	D.M. 29/05/2008 L.R. 30/2000 D.G.R. 978/2010	LEGGE
Gasdotti-Metanodotti e fascia di rispetto	D.M. 24/11/1984 D.M. 17/04/2008	LEGGE
Oleodotti e fascia di rispetto	D.M. 24/11/1984 D.M. 17/04/2008	LEGGE
Depuratore e fascia di rispetto	D.Lgs 152/2006	LEGGE
Impianti tecnologici e fascia di rispetto		COMUNE
CICLO DELL'ENERGIA		
Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti	D.Lgs 152/2006 DA ER n. 67 del 03/05/2016	COMUNE
ALTRI VINCOLI/RISPETTI		
Cimitero e fascia di rispetto	R.D. 1265/1934, Art. 338 D.P.R. 285/1990, Art. 57	LEGGE
Canali rete scolante (scoperti e tombati) e fascia di rispetto	R.D. 368/1904 Regolamento Consorzio di Bonifica	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Siti oggetto di procedimenti di bonifica:		
Sito con procedimento di bonifica aperto - ARPAE-SAC	D.Lgs. 152/2006	COMUNE
Sito con procedimento di bonifica aperto- Comune di Ravenna	D.Lgs. 152/2006	COMUNE
Sito con procedimento di bonifica chiuso - Comune di Ravenna	D.Lgs. 152/2006	COMUNE
Sito con procedimento di bonifica chiuso - Ministero	D.Lgs. 152/2006	COMUNE
Sito con procedimento di bonifica chiuso - Provincia di Ravenna	D.Lgs. 152/2006	COMUNE
Piano (PPLERT)		
Aree idonee con prescrizioni per impianti nuovi ed esistenti	L.R. n 30/2000	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Area non idonea per impianti nuovi - idonea per impianti esistenti	L.R. n 30/2000	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Area non idonea per impianti nuovi ed esistenti	L.R. n 30/2000	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Allevamenti e fasce di rispetto		COMUNE - AUSL
Fascia di rispetto CER		COMUNE

Tav. 1.6_Territorio urbanizzato, Piano Arenile, Ambiti derivanti dalla pianificazione previgente

Territorio Urbanizzato		
Perimetro del Territorio urbanizzato aggiornato al 1° gennaio 2018	Art. 32 commi 2 e 3 della LR 24/2017	COMUNE
Piano dell'Arenile		
Perimetro del Piano dell'Arenile	Art. 3 comma e della LR 9/2002	COMUNE
Accordi e PUA Progressi		
Ambiti a disciplina particolareggiata pregressa	Art. 51 Disciplina PUG	COMUNE
Area oggetto di accordo ex art. 18 con PUA convenzionati o convenzionabili	Art. 51 Disciplina PUG	COMUNE
Aree interessate da apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità		

- Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i terreni elevati sul mare
- Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. approvato con RD 775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
- Parco regionale Delta del Po
- Riserve naturali dello Stato
- Territori coperti da foreste e boschi ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018
- Aree gravate da usi civici di legnatico
- Aree gravate da usi civici di pesca
- Zone umide di importanza internazionale incluse nell'elenco previsto dal DPR 448/1976
- Zone di interesse archeologico
- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
- Aree escluse dalla tutela

**SCHEDA. 1 - TERRITORI COSTIERI COMPRESI IN UNA FASCIA DELLA PROFONDITÀ DI 300 METRI
DALLA LINEA DI BATTIGIA ANCHE PER I TERRENI ELEVATI SUL MARE**



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 1 – TERRITORI COSTIERI COMPRESI IN UNA FASCIA DELLA PROFONDITÀ DI 300 METRI DALLA LINEA DI BATTIGIA

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1, lett. a)
- Legge n. 431/1985 (Galasso)


DEFINIZIONE

1. Trattasi del vincolo paesaggistico sui territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ad esclusione delle aree di cui all'Art. 142, comma 2 del D.Lgs 42/2004.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. I territori costieri di cui alla presente scheda non possono essere distrutti né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
3. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 o all'Art. 3 del DPR 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", ad eccezione degli interventi rientranti nell'Allegato A del medesimo DPR.

SCHEDA. 2 - FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI PREVISTI DAL T.U. APPROVATO CON RD 1775/1933, E LE RELATIVE SPONDE O PIEDI DEGLI ARGINI PER UNA FASCIA DI 150 METRI CIASCUNA



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 2 – FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI PREVISTI DAL T.U. APPROVATO CON RD 1775/1933, E LE RELATIVE SPONDE O PIEDI DEGLI ARGINI PER UNA FASCIA DI 150 METRI CIASCUNA

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1, lett. c)
- Legge n. 431/1985 (Galasso)




DEFINIZIONE


1. Trattasi del vincolo paesaggistico sui fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. approvato con RD 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ad esclusione delle aree di cui all'Art. 142, comma 2 del D.Lgs 42/2004.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. approvato con RD 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per un fascia di 150 metri ciascuna non possono essere distrutti né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
3. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 o all'Art. 3 del DPR 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", ad eccezione degli interventi rientranti nell'Allegato A del medesimo DPR.

SCHEDA. 3 - PARCO REGIONALE DELTA DEL PO

-  Stazione Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna
-  Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia
-  Stazione Valli di Comacchio



Fonte del dato:

Ente gestione Parco

Data di aggiornamento: 2019 (approvazione Piano territoriale *Stazione Pineta di S. Vitale e Pialasse di Ravenna*)

2012 (approvazione Piano territoriale *Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia*)

2003 (approvazione Piano territoriale *Stazione Valli di Comacchio*)

SCHEDA. 3 – PARCO REGIONALE DELTA DEL PO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1, lett. f)
- L.R. n. 27/1988, Istituzione del Parco Regionale del Delta del Po
- Piano territoriale Stazione Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna, approvazione con DGR 947 del 18/06/2019
- Piano territoriale Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia, approvazione con DGR 489 del 23/04/2012
- Piano territoriale Stazione Valli di Comacchio, approvazione con DGR 1626 del 31/07/2001

DEFINIZIONE

1. Trattasi del vincolo per il territorio ricompreso all'interno del Parco Regionale del Delta del Po. Gli elementi individuati in cartografia riguardano:

- Stazione Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna;
- Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia;
- Stazione Valli di Comacchio;

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI







2. I territori ricadenti all'interno del perimetro del Parco Territoriale Regionale Delta del Po di cui alla presente scheda non possono essere distrutti né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

3. Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nei territori ricompresi all'interno del perimetro del Parco Territoriale Regionale del Delta del Po sono soggette ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 o all'Art. 3 del DPR 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", ad eccezione degli interventi rientranti nell'Allegato A del medesimo DPR.

4. I territori ricadenti all'interno del perimetro del Piano Territoriale del Parco Regionale Delta del Po sono soggetti alle prescrizioni e limiti delle NTA dei Piani di Stazione.

5. Le trasformazioni previste all'interno dei territori ricadenti nel perimetro del Parco Territoriale Regionale Delta del Po sono soggette a nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta Po, come previsto dal Regolamento per il rilascio del nulla osta dello stesso Ente, ad esclusione degli interventi riguardanti edifici ricadenti nelle zone D - Ambiti urbanizzati.

SCHEDA. 4 - RISERVE NATURALI DELLO STATO

-  Pineta di Ravenna
-  Riserva naturale di popolamento animale destra foce fiume Reno
-  Riserva naturale orientata Foce Fiume Reno
-  Riserva naturale orientata duna costiera di Porto Corsini
-  Riserva naturale orientata duna costiera ravennate e foce torrente Bevano
-  Riserva zoologica Sacca di Bellocchio I



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 4 – RISERVE NATURALI DELLO STATO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1, lett. f)
- Riserva zoologica Sacca di Bellocchio I, D.M. 09/02/1972
- Riserva naturale orientata Foce Fiume Reno, D.M. 16/03/1981
- Riserva naturale di popolamento animale destra foce fiume Reno, D.M. 30/09/1980
- Pineta di Ravenna, D.M. 13/07/1977
- Riserva naturale orientata duna costiera di Porto Corsini, D.M. 15/04/1983
- Riserva naturale orientata duna costiera ravennate e foce torrente Bevano, D.M. 05/06/1979

DEFINIZIONE


1. Trattasi del vincolo paesaggistico per il territorio ricompreso all'interno delle Riserve Naturali dello Stato.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. I territori ricadenti all'interno del perimetro delle Riserve Naturali dello Stato di cui alla presente scheda non possono essere distrutti né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

3. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 o all'Art. 3 del DPR 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", ad eccezione degli interventi rientranti nell'Allegato A del medesimo DPR.

4. Le trasformazioni previste all'interno dei territori ricadenti nel perimetro delle Riserve sono soggette a nulla osta del Reparto Carabinieri per la Biodiversità - Ufficio Territoriale di Punta Marina, quale ente competente e gestore delle stesse.



Fonte del dato: Regione Emilia-Romagna

Data di aggiornamento: 2020

SCHEDA. 5 – TERRITORI COPERTI DA FORESTE E BOSCHI

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1, lett. g)
- D.Lgs n. 34/2018, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
- L.R n. 06/2009, Governo e riqualificazione solidale del territorio
- Legge n. 431/1985 (Galasso)

DEFINIZIONE

1. Trattasi del vincolo paesaggistico per i territori coperti da foreste e boschi, così come definiti dall'Art. 63 della LR 06/2009 e dagli Artt. 3 e 4 del D.Lgs 34/2018, ad esclusione delle aree di cui all'Art 142, comma 2 del D.Lgs 42/2004.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI


2. I territori coperti da foreste e boschi di cui alla presente scheda non possono essere distrutti né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

3. Gli interventi ammessi nei territori coperti da foreste e boschi sono disciplinati dal D.Lgs 34/2018 e dalla normativa regionale vigente in materia.

4. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 o all'Art. 3 del DPR 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", ad eccezione degli interventi rientranti nell'Allegato A del medesimo DPR.

5. Trattasi di vincolo che trova applicazione in relazione all'effettivo stato dei luoghi, secondo le definizioni sopracitate, con particolare riferimento all'Art. 3, comma 3 del D.Lgs 31/2018:

"Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento."



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 6 – AREE GRAVATE DA USI CIVICI DI LEGNATICO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1, lett. h)
- L. n. 168/2017, Norme in materia di domini collettivi
- L.R. n. 35/1977, Normative per la costituzione dei comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali – delega alle Comunità Montane – Approvazione statuti e regolamenti
- Legge n. 431/1985 (Galasso)

DEFINIZIONE


1. Trattasi del vincolo paesaggistico per le aree gravate da usi civici di legnatico ad esclusione delle aree di cui all'Art. 142, comma 2 del D.Lgs 42/2004.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le aree gravate da usi civici di legnatico di cui alla presente scheda non possono essere distrutte né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

3. Sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e soggette a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale.

4. Sono soggette ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 o all'Art. 3 del DPR 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", ad eccezione degli interventi rientranti nell'Allegato A del medesimo DPR.



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 7 – AREE GRAVATE DA USI CIVICI DI PESCA

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1, lett. h)
- L. n. 168/2017, Norme in materia di domini collettivi
- L.R. n. 35/1977, Normative per la costituzione dei comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali – delega alle Comunità Montane – Approvazione statuti e regolamenti
- Legge n. 431/1985 (Galasso)


DEFINIZIONE

1. Trattasi del vincolo paesaggistico per le aree gravate da usi civici di pesca ad esclusione delle aree di cui all'Art. 142, comma 2 del D.Lgs 42/2004.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le aree gravate da usi civici di pesca di cui alla presente scheda non possono essere distrutte né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
3. Sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e soggette a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale.
4. Sono soggette ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 o all'Art. 3 del DPR 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", ad eccezione degli interventi rientranti nell'Allegato A del medesimo DPR.

**SCHEDA. 8 - ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE INCLUSE NELL'ELENCO
PREVISTO DAL DI**



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: decreti ministeriali di istituzione del vincolo

SCHEDA. 8 – ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE INCLUSE NELL'ELENCO PREVISTO DAL DPR 448/1976

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1, lett. i)
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso)
- Valli residue di Comacchio, D.M. 13/07/1981
- Punte Alberete, D.M. 31/07/1969
- Sacca di Bellocchio, D.M. 09/05/1977, D.M. 05.11.1979, D.M. 16.03.1981
- Piassassa della Baiona, D.M. 13/07/1981
- Ortazzo e territori limitrofi, D.M. 13/07/1981

DEFINIZIONE


1. Trattasi del vincolo paesaggistico per le zone umide di importanza internazionale incluse nell'elenco previsto dal DPR 448/1976.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le zone umide di importanza internazionale incluse nell'elenco previsto dal DPR 448/1976 di cui alla presente scheda non possono essere distrutte né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

3. Sono soggette ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 o all'Art. 3 del DPR 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", ad eccezione degli interventi rientranti nell'Allegato A del medesimo DPR.

4. Sono soggette all'acquisizione del Nulla Osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta Po nei casi prescritti.



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 9 – ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1, lett. m)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Art. 3.21 .A

DEFINIZIONE


1. Trattasi del vincolo paesaggistico per le zone di interesse archeologico ad esclusione delle aree di cui (Art. 142, comma 2 del D.Lgs 42/2004). Gli elementi individuati in cartografia riguardano:

- Primaro;
- Butrium;
- Palazzolo a S. Romualdo;
- Podere Danesi a S.Zaccaria;
- Parco archeologico di Classe e San Probo;
- Cà Bianca;
- Mensa.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le zone di interesse archeologico di cui alla presente scheda non possono essere distrutte né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

3. Sono soggette ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 o all'Art. 3 del DPR 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", ad eccezione degli interventi rientranti nell'Allegato A del medesimo DPR.



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: decreti ministeriali di istituzione del vincolo

SCHEDA. 10 – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 136
- Area litoranea tra la foce dei Fiumi Uniti e il Molo Foraneo Sud, DGR 1677/08 del 20/10/2008 (proposta con il DM 05/01/1976 n. 2, decaduta il 30/01/1995 e riproposta dalla SABAP il 24/12/2002)
- Zona paesistica nord fra Candiano e Foce Reno, D.M. 05/01/1976
- Zona paesistica sud fra Savio e i Fiumi Uniti, D.M. 05/01/1976
- Parco Villa della Torre, D.M. 30/09/1967
- Giardino Rasponi o delle erbe dimenticate, D.M. 08/02/1967
- Pineta di San Vitale, D.M. 23/01/1967
- Parco Pasolini dall'Onda, D.M. 18/06/1966
- Parco Bosco Baronio, D.M. 30/04/1966
- Parco Brocchi Mazzotti, D.M. 24/02/1966
- Parco Ghezze Antolini, D.M. 27/01/1966
- Pineta di Marina Romea, D.M. 21/05/1960
- Parco Schiavina Babini, D.M. 11/07/1952
- Parco Cini Gamba, D.M. 26/06/1952
- Giardini Pubblici, D.M. 08/12/1923 e D.M. 06/06/1929
- Parco Archi Corbucci detto La Monaldina, D.M. 26/06/1952
- Parco Serena Monghini, D.M. 26/06/1952
- Parco Pasolini, D.M. 20/06/1952
- Punta Alberete e Valle Brandolina, D.M. 31/07/1969
- Parco Malagola Anziani, D.M. 23/01/1967

DEFINIZIONE

1. Trattasi del vincolo paesaggistico per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico istituite coi decreti sopraelencati ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 42/2004.

Gli elementi individuati in cartografia riguardano:

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui alla presente scheda non possono essere distrutte né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

3. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 o all'Art. 3 del DPR 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", ad eccezione degli interventi rientranti nell'Allegato A del medesimo DPR.



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 11 – AREE ESCLUSE DALLA TUTELA

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- D.Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 2, lett. a) e b)

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree escluse dalla tutela secondo quanto indicato dall'Art.142, comma 2, lett. a) e b). Si evidenzia che le aree escluse dal vincolo ai sensi dell'Art. 142, comma 2 del D.Lgs. 42/2004 e smi, sono individuate per le sole parti in cui non si sovrappongono ad altri vincoli derivanti dallo stesso decreto, rispetto ai quali tali esclusioni non siano applicabili. (es. in sovrapposizione ai decreti di vincolo individuati ai sensi dell'Art. 136 D.Lgs 42/2004 e smi).

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento all'interno del perimetro delle aree escluse dalla tutela di cui alla presente scheda sono definite dalla Disciplina del PUG.

Rete natura 2000

- Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
- Zona di Protezione Speciale (ZPS)

Parchi e riserve

- Parco regionale Delta del Po
- Riserve naturali dello Stato

Costa

- Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile
- Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica
- Zone di tutela della costa e dell'arenile

Laghi, corsi d'acqua e acque sotterranee


- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Zone di protezione delle acque sotterranee costiere
- Sorgenti termali

Aree ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
- Zone di tutela naturalistica di conservazione
- Viabilità panoramica
- Dossi, paleodossi e sistemi dunosi
- Alberi monumentali

SCHEDA. 12 - ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

- Bardello
- Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano
- Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina
- Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo
- Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini
- Pineta di Classe
- Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo
- Punte Alberete, Valle Mandriole
- Valli di Comacchio
- Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio



Fonte del dato: Ministero dell'Ambiente

Data di aggiornamento: decreti ministeriali di istituzione del vincolo

SCHEDA. 12 – ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Direttiva "Habitat" 92/43/CEE

- LR n. 6/2005, Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000, Art. 2, comma 1, lett. c)

- IT4070001 - ZSC-ZPS - Ponte Alberete, Valle Mandriole, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i. (designazione in ZSC con D.M. 13/03/2019)

- IT4070002 - ZSC-ZPS - Bardello, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i. (designazione in ZSC con D.M. 13/03/2019)

- IT4070003 - ZSC-ZPS - Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i. (designazione in ZSC con D.M. 13/03/2019)

- IT4070004 - ZSC-ZPS - Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i. (designazione in ZSC con D.M. 13/03/2019)

- IT4070005 - ZSC-ZPS - Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i. (designazione in ZSC con D.M. 29/12/2019)

- IT4070006 - ZSC-ZPS - Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i. (designazione in ZSC con D.M. 29/12/2019)

- IT4070009 - ZSC-ZPS - Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i. (designazione in ZSC con D.M. 29/12/2019)

- IT4070010 - ZSC-ZPS - Pineta di Classe, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i. (designazione in ZSC con D.M. 13/03/2019)

- IT4060002 - ZSC-ZPS - Valli di Comacchio, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i. (designazione in ZSC con D.M. 13/03/2019)

- IT4060003 - ZSC-ZPS - Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i. (designazione in ZSC con D.M. 29/12/2019)

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle Zone Speciali di Conservazione ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e s.m.i.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI


2. I piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sulle Zone Speciali di Conservazione di cui alla presente scheda, ad esclusione degli interventi individuati nell'Allegato D della DGR n. 79 del 2018, salvo quanto eventualmente disposto dall'Ente gestore del sito Natura 2000, devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i. e della normativa regionale in materia.

3. Qualora l'autorità competente ritenga necessario, devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza anche i piani, progetti ed interventi ubicati all'esterno dei siti Natura 2000, così come individuati dalla Tabella F allegata alla DGR n. 1191 del 2007.

4. Sono soggette Valutazione di Incidenza da valutarsi da parte:

a) dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta Po (nei casi rientranti all'interno del perimetro del Parco);

b) del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna negli altri casi.



Fonte del dato: Ministero dell'Ambiente

Data di aggiornamento: decreti ministeriali di istituzione del vincolo

SCHEDA. 13 – ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE
- LR n. 6/2005, Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000, Art. 2, comma 1, lett. c)
- IT4070001 - ZSC-ZPS - Punte Alberete, Valle Mandriole, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i.
- IT4070002 - ZSC-ZPS - Bardello, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i.
- IT4070003 - ZSC-ZPS - Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i.
- IT4070004 - ZSC-ZPS - Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i.
- IT4070005 - ZSC-ZPS - Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i.
- IT4070006 - ZSC-ZPS - Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i.
- IT4070009 - ZSC-ZPS - Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i.
- IT4070010 - ZSC-ZPS - Pineta di Classe, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i.
- IT4060002 - ZSC-ZPS - Valli di Comacchio, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i.
- IT4060003 - ZSC-ZPS - Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i.
- IT4070020 - ZPS - Bacini ex-zuccherificio di Mezzano, istituzione con D.M. 03/04/2000 e s.m.i.




DEFINIZIONE

1. Trattasi delle Zone di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE e s.m.i.






REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI


2. I piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sulle Zone di Protezione Speciale di cui alla presente scheda, ad esclusione degli interventi individuati nell'Allegato D della DGR n. 79 del 2018, salvo quanto eventualmente disposto dall'Ente gestore del sito Natura 2000, devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i. e della normativa regionale in materia.
3. Qualora l'autorità competente ritenga necessario, devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza anche i piani, progetti ed interventi ubicati all'esterno dei siti Natura 2000, così come individuati dalla Tabella F allegata alla DGR n. 1191 del 2007.
4. Sono soggette Valutazione di Incidenza da valutarsi da parte:
 - a) dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta Po (nei casi rientranti all'interno del perimetro del Parco);
 - b) del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna negli altri casi.

SCHEDA. 14 - PARCO REGIONALE DELTA DEL PO

-  Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia
-  Stazione Pineta di San Vitale Piasse di Ravenna
-  Stazione Valli di Comacchio

Zone di tutela:

-  Area contigua
-  Zona A - Protezione integrale
-  Zona B - Protezione generale
-  Zona C - Protezione ambientale
-  Zona D - Zona urbanizzata



Fonte del dato:

Ente gestione Parco

Data di aggiornamento: 2019 (approvazione Piano territoriale Stazione Pineta di S.Vitale e Piasse di Ravenna)

2012 (approvazione Piano territoriale Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia)

2003 (approvazione Piano territoriale Stazione Valli di Comacchio)

SCHEDA. 14 – PARCO REGIONALE DELTA DEL PO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- LR n. 6/2005, Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000, Art. 4, comma 1, lett. a)
- LR n. 27/1988, Istituzione del Parco Regionale del Delta del Po







DEFINIZIONE


1. Trattasi del Parco regionale Delta del Po istituito mediante la Legge Regionale n. 27 del 2 luglio del 1988. Gli elementi individuati in cartografia, inerenti le Stazioni e le rispettive Zone di tutela, riguardano:
 - Stazione Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna;
 - Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia;
 - Stazione Valli di Comacchio.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nei territori ricompresi all'interno del perimetro del Parco Territoriale Regionale del Delta del Po di cui alla presente scheda sono definite e disciplinate dai rispettivi Piani Territoriali di Stazione.
3. Sono soggette all'acquisizione del Nulla Osta dell'Ente di gestione del Parco nei casi prescritti.
4. Le trasformazioni previste all'interno dei territori ricadenti nel perimetro del Parco Territoriale Regionale Delta del Po sono soggette a Nulla Osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta Po, come previsto dal Regolamento per il rilascio del nulla osta dello stesso Ente, ad esclusione degli interventi riguardanti edifici ricadenti nelle zone D - Ambiti urbanizzati.

SCHEDA. 15 - RISERVE NATURALI DELLO STATO

-  Pineta di Ravenna
-  Riserva naturale di popolamento animale destra foce fiume Reno
-  Riserva naturale orientata Foce Fiume Reno
-  Riserva naturale orientata duna costiera di Porto Corsini
-  Riserva naturale orientata duna costiera ravennate e foce torrente Bevano
-  Riserva zoologica Sacca di Bellocchio I



Fonte del dato:

Ente gestione Riserve - Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: decreti ministeriali di istituzione del vincolo e PUG

SCHEDA. 15 – RISERVE NATURALI DELLO STATO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- LR n. 6/2005, Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000, Art. 4, comma 1, lett. c)
- Riserva zoologica Sacca di Bellocchio I, D.M. 09/02/1972
- Riserva naturale orientata Foce Fiume Reno, D.M. 16/03/1981
- Riserva naturale di popolamento animale destra foce fiume Reno, D.M. 30/09/1980
- Pineta di Ravenna, D.M. 13/07/1977
- Riserva naturale orientata duna costiera di Porto Corsini, D.M. 15/04/1983
- Riserva naturale orientata duna costiera ravennate e foce torrente Bevano, D.M. 05/06/1979

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle Riserve Naturali dello Stato.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nei territori ricompresi all'interno del perimetro delle Riserve naturali dello Stato di cui alla presente scheda sono definite e disciplinate dai rispettivi provvedimenti istitutivi e dall'Ente di gestione (Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Punta Marina).

3. Sono soggette all'acquisizione del Nulla Osta dell'Ente di gestione della Riserva nei casi prescritti.

SCHEDA. 16 - ZONE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DELL'ARENILE



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 16 – ZONE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DELL'ARENILE

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Norme di Attuazione, Art. 3.13

DEFINIZIONE


1. Trattasi delle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile interessate da utilizzazioni turistico – balneari e le aree ad esse direttamente connesse prevalentemente inedificate o scarsamente edificate.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nei territori ricompresi all'interno del perimetro delle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile di cui alla presente scheda sono definite dal PUG e dal Piano dell'Arenile.

3. Le azioni di riordino e di qualificazione delle strutture per la balneazione sono disciplinate dal Piano dell'Arenile di cui all'Art. 3, comma 2 della LR 9/2002 (Art. 3.13 delle NdA del PTCP).

SCHEDA. 17 - ZONE URBANIZZATE IN AMBITO COSTIERO E AMBITI DI QUALIFICAZIONE DELL'IMMAGINE TURISTICA



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 17 – ZONE URBANIZZATE IN AMBITO COSTIERO E AMBITI DI QUALIFICAZIONE DELL'IMMAGINE TURISTICA


LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Norme di Attuazione, Art. 3.14

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica caratterizzati da un'elevata densità edificatoria con prevalenza di strutture non connesse alla residenza stabile e da un'insufficiente dotazione di standard urbani collegabili alle attività di fruizione turistica.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nei territori ricompresi all'interno del perimetro delle zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica di cui alla presente scheda sono definite dal PUG, nel rispetto degli indirizzi di cui all'Art. 3.14, comma 5 delle Nda del PTCP.



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 18 – ZONE DI TUTELA DELLA COSTA E DELL'ARENILE


LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Norme di Attuazione, Art. 3.15

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle zone di tutela della costa e dell'arenile caratterizzate da elementi di naturalità propri dell'arenile e/o dalla presenza di pinete consolidate limitrofe all'arenile.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nei territori ricompresi all'interno del perimetro delle zone di tutela della costa e dell'arenile di cui alla presente scheda sono consentiti interventi volti alla conservazione ed al ripristino della conformazione naturale dell'apparato morfologico e vegetazionale della duna ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, nel rispetto degli indirizzi di cui all'Art. 3.15 delle NdA del PTCP.



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 19 – ZONE DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Norme di Attuazione, Art. 3.17


DEFINIZIONE

1. Trattasi delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua appartenenti alla regione fluviale intesa quale porzione del territorio caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistici-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nei territori ricompresi all'interno del perimetro delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui alla presente scheda sono definite dall'Art. 3.17 delle NdA del PTCP.

SCHEDA. 20 - INVASI ED ALVEI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 20 – INVASI ED ALVEI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Norme di Attuazione, Art. 3.18

DEFINIZIONE


1. Trattasi di invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nei territori ricompresi all'interno del perimetro di invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui alla presente scheda sono definite dall'Art. 3.18 delle NdA del PTCP.

3. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia e degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, le opere e gli interventi definiti dall'Art. 3.18, comma 3 delle NdA del PTCP.

SCHEDA. 21 - ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE COSTIERE



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 21 – ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE COSTIERE

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO


- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Norme di Attuazione, Art. 5.3, 5.7, 5.11
- Piano di Tutela delle Acque

DEFINIZIONE

1. Trattasi della zona di protezione delle acque sotterranee costiere individuata in considerazione delle evidenze sperimentali di subsidenza costiera e di salinizzazione delle falde per ingressione di acque marine.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le modalità di intervento nella zona di protezione delle acque sotterranee costiere di cui alla presente scheda sono disciplinate dagli Artt. 5.3, 5.7 e 5.11 delle NdA del PTCP e dal PTA.



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 22 – SORGENTI TERMALI

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Norme di Attuazione, Art. 5.3
- Piano di Tutela delle Acque


DEFINIZIONE

1. Trattasi delle sorgenti termali quali punti di emergenza della falda.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le modalità di intervento delle sorgenti termali di cui alla presente scheda sono disciplinate dall'Art. 5.3 delle NdA del PTCP e dal PTA.

SCHEDA. 23 - ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 23 – ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Norme di Attuazione, Art. 3.19


DEFINIZIONE

1. Trattasi delle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale comprendenti ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc) che generano per l'azione congiunta un interesse paesaggistico.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nei territori ricompresi all'interno del perimetro delle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale di cui alla presente scheda sono definite dall'Art. 3.19 delle NdA del PTCP. Tale disciplina si applica all'esterno del perimetro del Territorio Urbanizzato (TU).

3. Sono ammessi, nel rispetto di quanto stabilito dal PUG, interventi volti a consentire la pubblica fruizione delle aree tutelate quali, la realizzazione di parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie; percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati; zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 24 – ZONE DI TUTELA NATURALISTICA DI CONSERVAZIONE

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Norme di Attuazione, Art. 3.25


DEFINIZIONE

1. Trattasi delle zone di tutela naturalistica di conservazione.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nei territori ricompresi all'interno del perimetro delle zone di tutela naturalistica di conservazione di cui alla presente scheda sono definite dal PUG.

3. Sono ammessi, nel rispetto di quanto stabilito dal PUG e degli indirizzi di cui all'Art. 3.25 delle NdA del PTCP, interventi finalizzati alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 25 – VIABILITÀ PANORAMICA

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Norme di Attuazione, Art. 3.24.b

DEFINIZIONE

1. Trattasi della viabilità panoramica situata nella porzione nord del territorio comunale, in corrispondenza degli ambiti di elevato valore naturalistico.


REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le misure di protezione e gli interventi ammissibili lungo la viabilità panoramica al di fuori del perimetro dei centri abitati di cui alla presente scheda sono disciplinati dal PUG, nel rispetto degli indirizzi di cui all'Art. 3.24b delle NdA del PTCP.

3. Sono da evitare gli interventi che limitano le visuali di interesse paesaggistico, in particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del Territorio Urbanizzato (TU).

SCHEDA. 26 - DOSSI, PALEODOSSI E SISTEMI DUNOSI

- Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati e Dossi di ambito fluviale
- Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica
- Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 26 – DOSSI, PALEODOSSI E SISTEMI DUNOSI

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Norme di Attuazione, Art. 3.20

DEFINIZIONE

1. Trattasi dei dossi, paleodossi e sistemi dunosi esterni al perimetro del Territorio Urbanizzato (TU), come definiti al comma 1 dall'Art. 3.20 delle NdA del PTCP e distinti dal PUG in:

- a) Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati; Dossi di ambito fluviale recente
- b) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica; Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. I dossi e paleodossi ed i sistemi dunosi di cui alla presente scheda sono sottoposti oltre che alle norme prescrittive dell'Art. 3.20 delle NdA del PTCP, alla seguente disciplina:

a) Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati e Dossi di ambito fluviale (in cui sono compresi i "paleodossi di modesta rilevanza" di cui all'Art. 3.20, lett. c) delle NdA del PTCP). Devono essere salvaguardate le loro caratteristiche altimetriche e non potranno essere previsti interventi edilizi o infrastrutturali che comportino modificazioni morfologiche in termini di sbancamenti anche parziali e/o riporti, salvo il caso di interventi di messa in sicurezza idraulica, previo nulla osta degli enti competenti. Gli interventi edilizi effettuati su dossi e paleodossi, fatto salvo quanto previsto in sede di eventuali strumenti attuativi, devono inoltre seguire le seguenti prescrizioni:

- gli interventi di ampliamento demolizione e ricostruzione e nuova costruzione, qualora ammessi dal PUG, dovranno rispettare l'assetto planialtimetrico esistente, privilegiando gli ampliamenti in sopraelevazione e prevedendo gli interrati solo se ammessi dalla disciplina dei Piani di Bacino e realizzati secondo quanto prescritto dagli Enti gestori.

- negli interventi relativi ad aree scoperte si applica la disciplina della componente di appartenenza;
- è vietata la dispersione e lo scarico di fanghi o di acque reflue non depurate e l'accumulo direttamente sul suolo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

- la previsione di nuove attività artigianali/industriali ricomprese negli elenchi di cui al DM 5/09/1994, o l'ampliamento di quelle esistenti, qualora tale esigenza non risulti altrimenti soddisfacibile tramite localizzazioni alternative, dovranno essere corredate da apposite indagini e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica.

b) Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica. Gli interventi devono essere effettuati in conformità a quanto previsto al punto 10D dell'Art. 3.20 delle NdA del PTCP, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sono vietate le movimentazioni di terreno, eseguite per qualsiasi fine, che portino alla modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna; fanno eccezione le movimentazioni finalizzate alla ricostruzione del cordone dunoso litoraneo;

- dovranno essere rimosse le strutture che risultino incompatibili sia per posizione che per caratteristiche strutturali e funzionali;


- dovranno essere favorite le piantumazioni di specie erbacee ed arbustive autoctone atte a favorire la ricostruzione del sistema dunoso;

- nel rispetto delle prescrizioni sopracitate potranno essere attrezzati percorsi che favoriscono la fruizione e valorizzazione del sistema dunoso.

c) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica. Gli interventi devono essere effettuati in conformità a quanto previsto al punto 11(P) dell'Art. 3.20 delle NdA del PTCP. Per le parti ricadenti nel Piano dell'Arenile, si applica la disciplina da esso prevista.

SCHEDA. 27 - ALBERI MONUMENTALI

- Albero monumentale di tutela comunale
- Albero monumentale di tutela nazionale
- Albero monumentale di tutela regionale



Fonte del dato: Comune di Ravenna, Regione ER, Ministero

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 27 – ALBERI MONUMENTALI

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Legge n. 10/2013, Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
- LR n. 2/1977, Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco
- Regolamento Comunale del Verde

DEFINIZIONE

1. Trattasi degli alberi monumentali singoli, di notevole pregio scientifico e monumentale sottoposti a vincolo da specifico provvedimento nazionale, regionale o comunale.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Gli alberi monumentali di cui alla presente scheda sono disciplinati da:

- a) l'Art. 7 della Legge 10/2013 per il platano a San Vitale, ricompreso nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia (AMI) ai sensi della Legge n. 10/2013 e del DM 23/10/2014;
- b) l'Art. 6 della LR 2/1977 per gli alberi monumentali sottoposti a specifico provvedimento regionale;
- c) il Regolamento Comunale del Verde per gli alberi monumentali vincolati dal Comune.

Aree ed elementi di interesse archeologico


- Aree di concentrazione di materiali archeologici
- Aree di affioramento di materiali archeologici
- Aree di tutela delle potenzialità archeologiche

Aree ed elementi di interesse storico

- Insediamenti urbani storici
- Bonifiche storiche di pianura
- Viabilità storica
- Monumenti UNESCO
- Beni architettonici tutelati ai sensi degli art.10-13 Dlgs 42/2004
- Fascia di rispetto cinta muraria
- Centri storici

Vincoli archeologici

- Siti archeologici sottoposti a provvedimento ministeriale di vincolo



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 28 – AREE DI CONCENTRAZIONE DI MATERIALI ARCHEOLOGICI

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Norme di Attuazione, Art. 3.21.A.b2


DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, le aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, le aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, le aree a rilevante rischio archeologico. Gli elementi individuati in cartografia riguardano:

- Primaro;
- Butrium;
- Palazzolo a S. Romualdo;
- Podere Danesi a S.Zaccaria;
- Parco archeologico di Classe e San Probo;
- Cà Bianca;
- Mensa.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le aree di concentrazione di materiali archeologici di cui alla presente scheda, relative alla categoria di tutela b2 del PTCP, sono disciplinate dall'Art. 3.21.A, comma 4 delle NdA del PTCP.



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 29 – AREE DI AFFIORAMENTO DI MATERIALI ARCHEOLOGICI

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Norme di Attuazione, Art. 3.21.A.b3

DEFINIZIONE


1. Trattasi delle aree di affioramento di materiali archeologici nelle quali lo strato archeologico coincide con l'attuale quota del piano di campagna.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le aree di affioramento di materiali archeologici di cui alla presente scheda, relative alla categoria di tutela b3 del PTCP, sono disciplinate dall'Art. 3.21.A, comma 5 delle NdA del PTCP.

SCHEDA. 30 - AREE DI TUTELA DELLE POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE

-  Zona di tutela 1
-  Zona di tutela 2a
-  Zona di tutela 2b
-  Zona di tutela 3
-  Zona di tutela 4
-  Zona di tutela 5



Fonte del dato:

Comune di Ravenna

Data di aggiornamento:

2019 (Variante al RUE in recepimento della carta delle potenzialità archeologiche, approvazione con DCC n. 156 del 01/10/2019)

SCHEDA. 30 – AREE DI TUTELA DELLE POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- QC 01 RELAZIONE – Potenzialità archeologiche del territorio, DCC n.156 del 01/10/2019
- QC 02 Catalogo dei siti archeologici del territorio comunale di Ravenna, DCC n.156 del 01/10/2019
- QC 03 Schede dei siti archeologici: Ravenna città, DCC n.156 del 01/10/2019
- QC 04 Schede dei siti archeologici: Frazioni, DCC n.156 del 01/10/2019
- QC 05 Carta archeologica del territorio comunale (nord, centro, sud) , DCC n.156 del 01/10/2019
- QC 06 Carta archeologica del territorio comunale, DCC n.156 del 01/10/2019
- QC 07 Carta archeologica della città di Ravenna, DCC n.156 del 01/10/2019
- QC 08 Carta del microrilievo del centro storico di Ravenna, DCC n.156 del 01/10/2019
- QC 09 Sezioni dei sondaggi a carotaggio continuo nel centro di Ravenna, DCC n.156 del 01/10/2019
- QC 10 Carta delle potenzialità archeologiche del territorio, DCC n.156 del 01/10/2019
- CA 01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA – Tutela delle potenzialità archeologiche, DCC n.156 del 01/10/2019
- CA 02 Carta della tutela delle potenzialità archeologiche del territorio, DCC n.156 del 01/10/2019

DEFINIZIONE

1. Le disposizioni di cui al presente Articolo sono finalizzate alla tutela e valorizzazione delle potenzialità archeologiche del territorio comunale, comprensive sia delle presenze archeologiche accertate e tutelate ai sensi di legge ovvero di strumenti di pianificazione sovraordinati, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, attraverso modalità adeguate alle caratteristiche dei diversi contesti territoriali.

2. Trattasi di cinque "Aree di tutela delle potenzialità archeologiche", come da rappresentazione grafica riportata nella presente scheda, sottoposte a differente categoria di tutela attraverso controllo archeologico in corso d'opera o indagini archeologiche preliminari o altre attività di verifica preventiva, secondo le specifiche disposizioni di cui ai successivi commi:

a) Zona di tutela 1 che coincide con l'area del centro storico di Ravenna.

b) Zona di tutela 2 che accorpa le seguenti aree di potenzialità archeologica:

2a - l'agro decimano;

2b - il suburbio di Ravenna;

- fasce costiere pre-protostoriche e di I-VI secolo d.C.

c) Zona di tutela 3 che accorpa le seguenti aree di potenzialità archeologica:

- la piana alluvionale;

- le valli.

d) Zona di tutela 4 che accorpa le seguenti aree di potenzialità archeologica:

- fasce costiere di formazione medievale, moderna o recente.

e) Zona di tutela 5 che corrisponde alla Zona archeologica del Polo provinciale Parco Archeologico di Classe, di competenza della Soprintendenza e tutelata con appositi decreti.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

3. Per ogni intervento ricadente nelle Aree archeologiche e nelle zone di tutela 1, 2, 3 e 5 ove siano previste attività di modificazione del sottosuolo è prescritta la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza, concessa mediante parere motivatamente espresso sulla base del progetto, il quale dovrà includere un estratto della rispettiva Tav. QC-1.3_ "Tutele storico culturali archeologiche" da cui si evinca la relativa zona di tutela e in cui sia indicata l'area oggetto di intervento. L'istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione dovrà essere inviata alla Soprintendenza almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori prevista.

4. Sono esclusi da tale procedimento gli interventi di scavo, relativi alla manutenzione e/o sostituzione di reti infrastrutturali esistenti, che riguardino aree già interessate dalla presenza di manufatti interrati, fino alla quota di fondo di tali manufatti. Resta comunque ferma la possibilità di verificare l'eventuale presenza di deposito archeologico in dette aree

5. Nel caso in cui tali interventi concernano opere pubbliche o di pubblico interesse resta salvo il rispetto della normativa relativa all'archeologia preventiva e quanto prescritto al comma 14.

6. Nelle Aree archeologiche, individuate dal PUG, qualora non tutelate e disciplinate ai sensi del D.Lgs 42/2004 e smi, ogni intervento che comporti modificazione del sottosuolo e/o opere di fondazione e di scavo oltre i 50 cm di profondità, dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza che potrà prescrivere indagini archeologiche preliminari (sondaggi a carotaggio continuo e/o saggi di verifica archeologica) oppure assistenza archeologica in corso d'opera, secondo le modalità fornite dalla stessa e almeno fino alle profondità di scavo previste dall'intervento.

7. Nella zona di tutela 1: ogni intervento che comporti opere di fondazione e di scavo oltre i 50 cm di profondità è sottoposto all'autorizzazione della Soprintendenza, che potrà prescrivere indagini archeologiche preliminari (sondaggi a carotaggio continuo e/o saggi di verifica archeologica) oppure assistenza archeologica in corso d'opera, secondo le modalità fornite dalla stessa e almeno fino alle profondità di scavo previste dall'intervento.

8. Nella zona di tutela 2: nelle zone agricole, fatte salve le normali attività di coltivazione, e nelle zone di nuovo impianto ogni intervento che comporti modificazione del sottosuolo e/o opere di fondazione e di scavo oltre i 50 cm di profondità per la zona 2a e oltre i 100 cm di profondità per la zona 2b, dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza, che potrà prescrivere indagini archeologiche preliminari (sondaggi a carotaggio continuo e/o saggi di verifica archeologica) o assistenza archeologica in corso d'opera, secondo le modalità fornite dalla stessa e almeno fino alle profondità di scavo previste dall'intervento. Medesima prescrizione si applica alle zone consolidate in caso di scavi oltre i 50/100 cm di profondità che debordino rispetto al sedime o alla profondità delle fondazioni degli edifici esistenti.

9. Nella zona di tutela 3: ogni intervento che comporti modificazione del sottosuolo oltre i 200 cm di profondità, dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza, che potrà prescrivere indagini archeologiche preliminari (sondaggi a carotaggio continuo e/o saggi di verifica archeologica) o assistenza archeologica in corso d'opera, secondo le modalità fornite dalla stessa e almeno fino alle profondità di scavo previste dall'intervento. Medesima prescrizione si applica in presenza di edifici esistenti in caso di scavi oltre i 200 cm di profondità che debordino rispetto al sedime e alla profondità delle fondazioni di tali edifici.

10. Nella zona di tutela 4: non è prevista alcuna autorizzazione da parte della Soprintendenza.

11. Nella zona di tutela 5: per gli edifici rurali ricadenti in aziende agricole sono ammessi gli interventi previsti per la CP07 Corona agro-forestale periurbana, con esclusione della nuova costruzione, salvo per i servizi all'attività agricola qualora esclusivamente in legno, privi di fondazioni e a basso impatto, che non scendano al di sotto dello spessore di scotico erboso pari a 20 cm. Ogni intervento di demolizione e ricostruzione dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza, che potrà prescrivere indagini archeologiche preliminari (sondaggi a carotaggio continuo e/o saggi di verifica archeologica) o assistenza archeologica in corso d'opera, secondo le modalità fornite dalla stessa e almeno fino alle profondità

di scavo previste dall'intervento.

Per le abitazioni civili esistenti sono permessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e un incremento un tantum fino a 70 mq di SC. È vietata la costruzione di strade e canalizzazioni non superficiali (e cioè con piani di posa dei rilevati o dei manufatti posti a profondità inferiori allo strato di scotico erboso pari a 20 cm), nonché la esecuzione di opere di scavo e perforazione che non facciano parte delle operazioni di ricerca archeologica. È sempre ammessa l'attività di coltivazione agricola dei campi.

È consentita la demolizione di eventuali edifici incongrui anche di servizio e la loro ricostruzione, con tecniche e materiali tradizionali; l'uso e il recupero di tali edifici oltre agli usi abitativi può essere finalizzato ad usi ricettivi e/o di servizio per la fruizione del parco stesso.

Qualsiasi intervento previsto per gli insediamenti esistenti all'interno dell'area archeologica di Classe dovrà essere corredato da specifica analisi storico-catastale sulla base della quale prevedere:


- la rimozione degli elementi incongrui quali superfetazioni – baracche – tettoie, qualora non regolarmente autorizzate, sanate o condonate;
- la schermatura con filari arborei o arbustivi di retri che si affacciano sul parco archeologico;
- la eliminazione degli elementi incongrui (camini prefabbricati – infissi in alluminio – rivestimenti speciali ecc.).

12. La competente Soprintendenza può richiedere indagini archeologiche preliminari o controlli archeologici in corso d'opera per interventi la cui potenzialità archeologica, per particolari condizioni locali o per dati conoscitivi emersi successivamente al recepimento della "Carta della Tutela delle Potenzialità Archeologiche", sia motivatamente da ritenere più consistente rispetto a quanto deducibile dalle ricerche fino a tale data note.

13. Espletate le indagini archeologiche, di cui ai commi precedenti, ed esaurita qualunque ulteriore attività di indagine archeologica motivatamente ritenuta necessaria dalla competente Soprintendenza, per la tutela dei beni archeologici eventualmente rinvenuti, si applicano le disposizioni dettate dalla Soprintendenza stessa.

14. Su tutto il territorio comunale sono comunque vigenti le disposizioni relative alle "scoperte fortuite" di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e si applicano le disposizioni in materia di archeologia preventiva per i lavori pubblici di cui all'art. 25 del D.Lgs 50/2016.

SCHEDA. 31 - INSEDIAMENTI URBANI STORICI



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 31 – INSEDIAMENTI URBANI STORICI

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Norme di Attuazione, Art. 3.22


DEFINIZIONE

1. Trattasi degli insediamenti urbani storici caratterizzati da tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi in edificati e altri manufatti storici. Gli elementi individuati in cartografia riguardano le seguenti località:

- Sant'Alberto;
- Ravenna;
- Coccolia;
- Castiglione di Ravenna.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento negli insediamenti urbani storici di cui alla presente scheda sono definite dall'Art. 3.22 delle NdA del PTCP.



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 32 – BONIFICHE STORICHE DI PIANURA

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Norme di Attuazione, Art. 3.23

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree oggetto di bonifiche storiche di pianura.


REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. All'interno del perimetro delle bonifiche storiche di pianura di cui alla presente scheda è vietata l'alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale.

3. Per i canali di bonifica storica non sono consentiti i seguenti interventi:

- modifica e interrimento del tracciato,
- asportazione di materiale terroso dagli argini,
- eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali, ad essi affiancate,
- demolizione dei manufatti idraulici più significativi o comunque di valenza storica,
- rimozione delle alberature esistenti, se non per comprovati gravi motivi di salute della pianta o per esigenze derivanti dal corretto funzionamento del corpo idrico,

4. Per quanto non disciplinato nel presente Articolo si applicano gli indirizzi di cui all'Art. 3.23 delle Nda del PTCP.



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 33 – VIABILITÀ STORICA

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Norme di Attuazione, Art. 3.24.a


DEFINIZIONE

1. Trattasi della viabilità storica così come individuata nella cartografia del primo catasto dello stato nazionale per la parte più propriamente urbana, nonché quella individuata nella cartografia I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Per la viabilità storica di cui alla presente scheda, individuata con riferimento agli indirizzi di cui all'Art. 3.24.A delle NdA del PTCP, valgono le seguenti limitazioni:

- qualsiasi intervento previsto per tali infrastrutture non deve alterarne gli aspetti di valore storico/testimoniale, sia strutturali che di arredo che relativi alle pertinenze (pilastrini, edicole, ponti, ecc.). Tali pertinenze potranno essere rimosse e ricollocate in posizione congrua e limitrofa per documentati motivi di sicurezza della circolazione;
- i progetti che prevedono interventi modificativi del tracciato storico devono garantire la salvaguardia e la riconoscibilità del complessivo itinerario storico;
- il rifacimento di pavimentazioni dovrà rispettare la tipologia delle pavimentazioni preesistenti e garantire stabilità alla sovrastruttura stradale e relativa fondazione anche con interventi di rinforzo e/o rigenerazione compatibili con l'ambiente circostante.



Fonte del dato: UNESCO

Data di aggiornamento: 1996

SCHEDA. 34 – MONUMENTI UNESCO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Elenco UNESCO dei Monumenti paleocristiani di Ravenna

DEFINIZIONE

1. Trattasi dei monumenti UNESCO così come individuati dall'elenco dei monumenti paleocristiani di Ravenna. Gli elementi individuati in cartografia riguardano:


- Mausoleo di Galla Placidia;
- Battistero Neoniano;
- Basilica di Sant'Apollinare Nuovo;
- Battistero degli Ariani;
- Cappella Arcivescovile;
- Mausoleo di Teodorico;
- Chiesa di San Vitale;
- Basilica di Sant'Apollinare in Classe.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le modalità di gestione e gli interventi sui monumenti UNESCO di cui alla presente scheda sono disciplinati, oltre che dal PUG, dal Piano di Gestione dei Monumenti.

SCHEDA. 35 - BENI ARCHITETTONICI TUTELATI/FASCIA DI RISPETTO CINTA MURARIA

- Beni architettonici
- Fascia di rispetto Cinta Muraria



Fonte del dato: Regione Emilia Romagna e MIBACT

Data di aggiornamento: decreti e atti di istituzione del vincolo

SCHEDA. 35 – BENI ARCHITETTONICI TUTELATI /FASCIA DI RISPETTO CINTA MURARIA

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Beni architettonici tutelati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Artt. 10 e 13
- Cinta muraria storica (MIBACT, Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna)

DEFINIZIONE


1. Trattasi dei beni architettonici tutelati ai sensi degli Artt. 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004 e della fascia di rispetto della cinta muraria della città storica.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. I beni architettonici tutelati di cui alla presente scheda non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Per la verifica del perimetro esatto dei suddetti beni si rimanda al rispettivo atto di istituzione del vincolo o alla consultazione dell'Autorità competente.

3. All'interno della fascia di rispetto della cinta muraria della città storica valgono le seguenti prescrizioni:

- non è consentita la costruzione di nuovi manufatti, salvo la realizzazione nel sottosuolo di reti tecnologiche;
- gli interventi sugli edifici esistenti all'interno di tale fascia sono disciplinati dalle norme relative alla Componente Insediativa (CI) o Componente Paesaggistica (CP) di riferimento. Per gli edifici di recente edificazione e incompatibili con il contesto (CI01-4) a fronte di interventi che eccedono la manutenzione ordinaria è obbligatoria la demolizione; la nuova costruzione dovrà avvenire all'esterno della fascia di rispetto;
- la sistemazione delle aree scoperte deve assicurare, ovunque possibile, la visibilità o riconoscibilità del sistema delle mura, mediante la sistemazione a prato, il recupero dei livelli originari del terreno e degli antichi andamenti delle scarpate;
- non sono ammesse attività o manufatti, anche precari o temporanei, incompatibili con i valori culturali dei siti esistenti, o che danneggino i tappeti erbosi e gli impianti vegetali, così come definiti dai progetti di sistemazione delle aree scoperte.



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 36 – PERIMETRI CENTRI STORICI

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- LR n. 24/2017, Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, Art. 32


DEFINIZIONE

1. Trattasi dei perimetri dei centri storici di Ravenna, Sant'Alberto, Coccolia e Castiglione di Ravenna

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. All'interno dei perimetri dei centri storici, fatti salvi gli interventi previsti dal PUG negli ambiti di riuso e rigenerazione urbana, valgono le seguenti prescrizioni:

- a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale e fattori identitari della comunità locale;
- b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;
- c) non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi destinati ad usi urbani collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.



Fonte del dato: Soprintendenza

Data di aggiornamento: decreti e atti di istituzione del vincolo

SCHEDA. 37 – SITI ARCHEOLOGICI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO MINISTERIALE DI VINCOLO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 10
- Complesso architettonico della chiesa paleocristiana di Santa Croce, Declaratoria 14/12/1957 e D.M. 25/01/1958
- Impianto portuale di Classe, Declaratoria 27/05/1982 e D.M. 20/09/1982
- Basilica di San Probo, D.M. 15/12/1969, D.M. 14/05/1971, D.M. 24/05/1975, D.M. 28/09/1977, D.M. 26/06/1981, D.M. 20/09/1982
- Palazzo di caccia di Teodorico, Declaratoria 27/05/1982 e D.M. 20/09/1982
- Villa rustica di epoca romana, D.M. 13/06/1983
- Edificio di epoca bizantina, D.M. 09/06/1983
- Area interessata da resti del cosiddetto Quartiere Goto, Decreto Commissione Regionale 01/06/2017

DEFINIZIONE

1. Trattasi dei siti archeologici sottoposti a provvedimento ministeriale di vincolo e riconosciuti come beni culturali dalla disciplina legislativa nazionale vigente.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Gli interventi sui siti archeologici sottoposti a provvedimento ministeriale di vincolo di cui alla presente scheda sono autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs 42/2004.

PSAI Bacini Regionali Romagnoli (Variante coordinamento PGRA-PSAI) -

DGR n. 2112 del 05/12/2016

TERRITORIO

- Alveo
- Aree ad elevata probabilità di esondazione
- Aree a moderata probabilità di esondazione
- Aree di potenziale allagamento
- Distanze di rispetto dai corpi arginali

COSTA

- P1 – Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare
- P2 – Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti
- P3 – Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti

PSAI Fiume Reno - DGR n. 567 del 07/04/2003

- Alveo attivo fiume Reno
- Fascia di pertinenza fluviale (PFV)

PST Senio - DGR n. 1540 del 18/10/2010

- Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare (controllo degli apporti d'acqua)

Aree a pericolosità idraulica - PSAI Fiume Reno (Variante coordinamento PGRA-PSAI) - DGR n. 2111 del 05/12/2016

TERRITORIO (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti, rare)

- P1 – Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare
- P2 – Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti
- P3 – Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti

COSTA (disposizioni per la sicurezza idraulica della costa)

- P1 – Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare
- P2 – Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti
- P3 – Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti

Direttiva verifiche idrauliche e accorgimenti tecnici - PSAI Bacini Regionali Romagnoli (Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico ai sensi degli artt. 2ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano) - DCI n. 3/2 del 20/10/2003

- Fattore di sicurezza in condizioni di saturazione (FS) e Tempo di semisaturazione
- Zona di rischio per l'effetto dinamico del crollo arginale
- Punti di sondaggio sugli argini
- Tirante idrico di riferimento

Vincolo idrogeologico

- Aree soggette a Vincolo idrogeologico
- Aree che conservano le caratteristiche del vincolo
- Aree che hanno perso la caratteristica per essere assoggettate alla procedura autorizzativa del vincolo

Altri vincoli

- Aree soggette ad ingressione marina

Rischio di incidenti rilevanti

- Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
- Aree a rischio di incidente rilevante ed aree di danno

Aree a pericolosità sismica

- Microzone omogenee in prospettiva sismica
- Individuazioni/Classificazione della CLE

Altri vincoli

- Aree percorse da incendi
- Agglomerati esistenti ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/2006 e DGR 201/2016 aggiornata con DGR 569/2019

SCHEDA. 38 - ALVEO (TERRITORIO)



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 38 – ALVEO (TERRITORIO)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2112 del 05/12/2016, Normativa, Art. 2ter

DEFINIZIONE

1. Trattasi dell'alveo ossia quello spazio di terreno nel quale defluisce la piena ordinaria del corso d'acqua ed interessato da portate modeste e da aree di espansione inondabili dalle piene.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Gli alvei di cui alla presente scheda sono destinati al libero deflusso delle acque ed alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo.

3. Gli interventi da attuare all'interno del perimetro degli alvei e che provocano una modifica della morfologia dello stesso o che occupano lo spazio interessabile dalle acque devono essere sottoposti ad adeguate verifiche idrauliche preliminari ai sensi dell'Art. 7, comma 4 della Normativa del PSAI dei Bacini Regionali Romagnoli.

SCHEDA. 39 - AREE AD ELEVATA PROBABILITÀ DI ESONDAZIONE (TERRITORIO)



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 39 - AREE AD ELEVATA PROBABILITÀ DI ESONDAZIONE (TERRITORIO)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2112 del 05/12/2016, Normativa, Art. 3

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree ad elevata probabilità di esondazione passibili di azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempo di ritorno non superiore a 30 anni.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nelle aree ad elevata probabilità di esondazione di cui alla presente scheda sono consentiti interventi volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica.
3. Sono inoltre consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 (ancorché sostituita/modificata).

SCHEDA. 40 - AREE A MODERATA PROBABILITÀ DI ESONDAZIONE (TERRITORIO)



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 40 - AREE A MODERATA PROBABILITÀ DI ESONDAZIONE (TERRITORIO)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2112 del 05/12/2016, Normativa, Art. 4

DEFINIZIONE


1. Trattasi delle aree a moderata probabilità di esondazione passibili di azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempo di ritorno non superiore a 200 anni.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nelle aree a moderata probabilità di esondazione di cui alla presente scheda:

- a) sono consentiti interventi volti alla salvaguardia ed all'ampliamento delle aree di naturale espansione al fine di migliorare le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua e di migliorare le caratteristiche naturali e ambientali dei siti;
- b) non deve essere aumentato il livello di rischio per esposizione di beni e persone ad eventi di alluvione o di frana, rispetto alla situazione esistente alla data del 15/03/2012 (data di pubblicazione dell'avviso di approvazione della variante cartografica e normativa al Titolo II – Assetto della rete Idrografica).

SCHEDA. 41 - AREE DI POTENZIALE ALLAGAMENTO (TERRITORIO)



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento:

SCHEDA. 41 - AREE DI POTENZIALE ALLAGAMENTO (TERRITORIO)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2112 del 05/12/2016, Normativa, Art. 6

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree di potenziale allagamento passibili di azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempo di ritorno non superiore a 200 anni, nonché di sormonto degli argini da parte delle piene. Tali aree sono individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Gli interventi all'interno del perimetro delle aree di potenziale allagamento di cui alla presente scheda sono subordinati all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma precedente, nelle aree di potenziale allagamento di cui all'Art. 6 del PSAI Bacini Romagnoli valgono le seguenti prescrizioni:

a) non deve essere aumentato il livello di rischio per esposizione di beni e persone ad eventi di alluvione o di frana, rispetto alla situazione esistente alla data del 15/03/2012 (data di pubblicazione dell'avviso di approvazione della Variante cartografica e normativa al Titolo II – Assetto della rete Idrografica);

b) il piano terra, l'accesso ai vani e le aperture per aerazione dovranno essere posti a quota superiore al tirante idrico;


c) dovranno essere assunti tutti gli accorgimenti atti a limitare o annullare gli effetti prodotti dai potenziali allagamenti alle reti tecnologiche ed impiantistiche

d) per aree con tiranti idrici attesi maggiori di 0,5 m e non superiori a 1,5 m è di regola da escludere ogni utilizzo del sottosuolo;

e) per aree con tiranti idrici attesi superiori a m 1,50 è di regola da escludere ogni intervento di nuova costruzione in assenza di preventivi interventi di messa in sicurezza idraulica dei corsi d'acqua da cui può originare l'esonazione; qualsiasi intervento comportante aumento del rischio idraulico è subordinato al nulla osta da parte del Servizio di area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che potrà dettare condizioni e vincoli all'attuazione del progetto stesso.

Valgono comunque le possibilità previste negli ultimi due capoversi del punto 6 (Tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi (art. 6 comma 4)) della vigente "Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica", nonché la facoltà di superare le limitazioni previste alle precedenti lettere d) ed e) tramite la realizzazione di adeguati dispositivi di protezione dei manufatti, il cui progetto deve essere accompagnato da approfondito studio idraulico, firmato da tecnico abilitato in materia idraulica, che, tenendo conto di possibili scenari di allagamento in conseguenza di precipitazioni meteorologiche eccezionali, asseveri il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza.

SCHEDA. 42 - DISTANZE DI RISPETTO DAI CORPI ARGINALI (TERRITORIO)



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 42 - DISTANZE DI RISPETTO DAI CORPI ARGINALI (TERRITORIO)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2112 del 05/12/2016, Normativa, Art. 10


DEFINIZIONE

1. Trattasi delle distanze di rispetto dai corpi arginali insistenti lungo il tratto di un corso d'acqua.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Per una distanza dal piede esterno degli argini dei corsi d'acqua principali di pianura di cui alla presente scheda, pari a metri 30, è vietata ogni nuova costruzione. In tale fascia sono consentiti unicamente gli interventi di cui all'Art. 3, comma 2 della Normativa del PSAI dei Bacini Regionali Romagnoli.

3. Per i canali di bonifica si applicano le distanze definite dal R.D. 368/1904 come specificate dai vigenti regolamenti consorziali di polizia idraulica.



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 43 – P1 - AREE POTENZIALMENTE INTERESSATE DA ALLUVIONI RARE (COSTA)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2112 del 05/12/2016, Normativa, Artt. 15 e16

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare ovvero con scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi. Tali aree sono individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare di cui alla presente scheda, oltre a quanto stabilito dal PUG, si applica l'Art. 16 della Normativa del PSAI dei Bacini Regionali Romagnoli.



Fonte del dato: Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 44 – P2 - AREE POTENZIALMENTE INTERESSATE DA ALLUVIONI POCO FREQUENTI (CO-STA)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2112 del 05/12/2016, Normativa, Artt. 15 e 16

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti. Tali aree sono individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti di cui alla presente scheda, nelle more dell'attuazione delle specifiche disposizioni da parte della Regione Emilia Romagna, dovranno essere adottate misure di riduzione della vulnerabilità in funzione del tipo di intervento edilizio e della destinazione d'uso prevista e in funzione dei valori dell'elevazione totale della superficie del mare, con tempo di ritorno superiore a 10 anni, di cui All'Art. 16, comma 3 della Normativa del PSAI dei Bacini Regionali Romagnoli, e dovrà essere acquisito il nulla osta dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Nel caso in cui l'intervento edilizio sia soggetto anche ad acquisizione di nulla osta da parte del servizio Geologico Comunale (per il vincolo idrogeologico o in quanto in area soggetta ad ingressione marina), per la sua attuazione dovranno essere rispettate le condizioni più restrittive e cautelative tra quelle espresse nell'ambito dei diversi nulla osta rilasciati.

3. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si demanda all'Art. 16 della Normativa del PSAI dei Bacini Regionali Romagnoli.



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 45 – P3 - AREE POTENZIALMENTE INTERESSATE DA ALLUVIONI FREQUENTI (COSTA)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2112 del 05/12/2016, Normativa, Art. 15

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti. Tali aree sono individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti di cui alla presente scheda, nelle more dell'attuazione delle specifiche disposizioni da parte della Regione Emilia Romagna, dovranno essere adottate misure di riduzione della vulnerabilità in funzione del tipo di intervento edilizio e della destinazione d'uso prevista e in funzione dei valori dell'elevazione totale della superficie del mare, con tempo di ritorno superiore a 10 anni, di cui All'Art. 16, comma 3 della Normativa del PSAI dei Bacini Regionali Romagnoli, e dovrà essere acquisito il nulla osta dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Nel caso in cui l'intervento edilizio sia soggetto anche ad acquisizione di nulla osta da parte del servizio Geologico Comunale (per il vincolo idrogeologico o in quanto in area soggetta ad ingressione marina), per la sua attuazione dovranno essere rispettate le condizioni più restrittive e cautelative tra quelle espresse nell'ambito dei diversi nulla osta rilasciati.

3. Il PUG promuove, anche mediante meccanismi incentivanti da stabilire in sede di eventuali Accordi Operativi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

4. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si demanda all'Art. 16 della Normativa del PSAI dei Bacini Regionali Romagnoli.



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 46 – ALVEO ATTIVO FIUME RENO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico del Fiume Reno, DGR n. 567 del 07/04/2003, Normativa, Art. 15

DEFINIZIONE

1. Trattasi dell'alveo attivo del fiume Reno ossia quello spazio di terreno nel quale defluisce la piena ordinaria del corso d'acqua ed interessato da portate modeste e da aree di espansione inondabili dalle piene.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Gli alvei di cui alla presente scheda sono destinati al libero deflusso delle acque ed alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo.
3. È consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica e di attraversamento trasversale nonché lo svolgimento di attività che non comportano alterazioni morfologiche o funzionali e l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture esistenti.

SCHEDA. 47 - FASCIA DI PERTINENZA FLUVIALE (PFL)



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 47 – FASCIA DI PERTINENZA FLUVIALE (PFL)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico del Fiume Reno, DGR n. 567 del 07/04/2003, Normativa, Art. 18


DEFINIZIONE

1. Trattasi della fascia di pertinenza fluviale (PFL) quale area significativa ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente fluviale.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Gli interventi all'interno della fascia di pertinenza fluviale di cui alla presente scheda sono disciplinati dall'Art. 18 delle norme del PSAI del Fiume Reno.
3. Gli interventi ammessi sono subordinati al parere dell'Autorità di Bacino.

SCHEDA. 48 - BACINO IMBRIFERO DI PIANURA E PEDECOLLINARE (CONTROLLO DEGLI APPORTI D'ACQUA)



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 48 – BACINO IMBRIFERO DI PIANURA E PEDECOLLINARE (CONTROLLO DEGLI APPORTI D'ACQUA)


LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Stralcio per il bacino del Torrente Senio, DGR n. 1540 del 18/10/2010, Normativa, Art. 20

DEFINIZIONE

1. Trattasi del bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del Torrente Senio.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Gli interventi edilizi all'interno del bacino imbrifero di pianura e pedecollinare di cui alla presente scheda sono subordinati alla realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale.



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 49 – P1 - AREE POTENZIALMENTE INTERESSATE DA ALLUVIONI RARE (TERRITORIO)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Fiume Reno, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2111 del 05/12/2016, Art. 28


- Piano Stralcio per il bacino del Torrente Senio, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2111 del 05/12/2016, Normativa, Art. 32

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare ovvero con scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi. Tali aree sono individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare di cui alla presente scheda, oltre a quanto stabilito dal PUG, si rimanda all'Art. 28 del PSAI Reno e all'Art.32 del PST Senio.



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 50 – P2 - AREE POTENZIALMENTE INTERESSATE DA ALLUVIONI POCO FREQUENTI (TERRITORIO)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Fiume Reno, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2111 del 05/12/2016, Art. 28

- Piano Stralcio per il bacino del Torrente Senio, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2111 del 05/12/2016, Normativa, Art. 32

DEFINIZIONE


1. Trattasi delle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti. Tali aree sono individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti di cui alla presente scheda, dovranno essere adottate misure di riduzione della vulnerabilità in funzione del tipo di intervento edilizio e della destinazione d'uso prevista e in funzione dei valori dell'elevazione totale della superficie del mare, con tempo di ritorno superiore a 10 anni, e dovrà essere acquisito il nulla osta dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Nel caso in cui l'intervento edilizio sia soggetto anche ad acquisizione di nulla osta da parte del servizio Geologico Comunale (per il vincolo idrogeologico o in quanto in area soggetta ad ingressione marina), per la sua attuazione dovranno essere rispettate le condizioni più restrittive e cautelative tra quelle espresse nell'ambito dei diversi nulla osta rilasciati

3. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si demanda all'Art. 28 del PSAI Reno e all'Art.32 del PST Senio.

SCHEDA. 51 - P3 - AREE POTENZIALMENTE INTERESSATE DA ALLUVIONI FREQUENTI (TERRITORIO)



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 51 – P3 - AREE POTENZIALMENTE INTERESSATE DA ALLUVIONI FREQUENTI (TERRITORIO)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Fiume Reno, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2111 del 05/12/2016, Art. 28

- Piano Stralcio per il bacino del Torrente Senio, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2111 del 05/12/2016, Normativa, Art. 32

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti. Tali aree sono individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti di cui alla presente scheda, dovranno essere adottate misure di riduzione della vulnerabilità in funzione del tipo di intervento edilizio e della destinazione d'uso prevista e in funzione dei valori dell'elevazione totale della superficie del mare, con tempo di ritorno superiore a 10 anni, e dovrà essere acquisito il nulla osta dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Nel caso in cui l'intervento edilizio sia soggetto anche ad acquisizione di nulla osta da parte del servizio Geologico Comunale (per il vincolo idrogeologico o in quanto in area soggetta ad ingressione marina), per la sua attuazione dovranno essere rispettate le condizioni più restrittive e cautelative tra quelle espresse nell'ambito dei diversi nulla osta rilasciati.

3. Il PUG promuove, anche mediante meccanismi incentivanti da stabilire in sede di eventuali Accordi Operativi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

4. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si demanda all'Art. 28 del PSAI Reno e all'Art.32 del PST Senio.



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 52 – P1 - AREE POTENZIALMENTE INTERESSATE DA ALLUVIONI RARE (COSTA)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Fiume Reno, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2111 del 05/12/2016, Art. 29


- Piano Stralcio per il bacino del Torrente Senio, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2111 del 05/12/2016, Normativa, Art. 33

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare. Tali aree sono individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare di cui alla presente scheda, oltre a quanto stabilito dal PUG, si rimanda all'Art. 29 del PSAI Reno e all'Art.33 del PST Senio.



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 53 – P2 - AREE POTENZIALMENTE INTERESSATE DA ALLUVIONI POCO FREQUENTI (COSTA)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Fiume Reno, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2111 del 05/12/2016, Art. 29

- Piano Stralcio per il bacino del Torrente Senio, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2111 del 05/12/2016, Normativa, Art. 33

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti. Tali aree sono individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti il PUG promuove, anche mediante meccanismi incentivanti da stabilire in sede di eventuali Accordi Operativi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

3. In caso di intervento edilizio deve essere acquisito il nulla osta dell'Agenda regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

4. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti di cui alla presente scheda, oltre a quanto stabilito dal PUG, si rimanda all'Art. 29 del PSAI Reno e all'Art.33 del PST Senio.

SCHEDA. 54 - P3 - AREE POTENZIALMENTE INTERESSATE DA ALLUVIONI FREQUENTI (COSTA)



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 54 – P3 - AREE POTENZIALMENTE INTERESSATE DA ALLUVIONI FREQUENTI (COSTA)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Fiume Reno, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2111 del 05/12/2016, Art. 29

- Piano Stralcio per il bacino del Torrente Senio, Variante coordinamento PGRA-PSAI, DGR n. 2111 del 05/12/2016, Normativa, Art. 33

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti. Tali aree sono individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti il PUG promuove, anche mediante meccanismi incentivanti da stabilire in sede di eventuali Accordi Operativi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

3. In caso di intervento edilizio deve essere acquisito il nulla osta dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

4. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti di cui alla presente scheda, oltre a quanto stabilito dal PUG, si rimanda all'Art. 29 del PSAI Reno e all'Art.33 del PST Senio.

SCHEDA. 55 - FATTORE DI SICUREZZA IN CONDIZIONI DI SATURAZIONE (FS) E TEMPO DI SEMISATURAZIONE (TSS)



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino - Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 55 – FATTORE DI SICUREZZA IN CONDIZIONI DI SATURAZIONE (FS) E TEMPO DI SEMISATURAZIONE (TSS)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico ai sensi degli artt. 2ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano, DCI n. 3/2 del 20/10/2003


DEFINIZIONE

1. Trattasi del fattore di sicurezza in condizioni di saturazione e del tempo di semisaturazione relativo al collasso arginale.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Il tempo di sicurezza in condizioni di saturazione ed il tempo di semisaturazione di cui alla presente scheda sono propedeutici alla determinazione delle zone interessate da fenomeni dinamici pericolosi in prossimità dei rilevati arginali.

SCHEDA. 56 - ZONA DI RISCHIO PER L'EFFETTO DINAMICO DEL CROLLO ARGINALE



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino - Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 56 – ZONA DI RISCHIO PER L'EFFETTO DINAMICO DEL CROLLO ARGINALE

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico ai sensi degli artt. 2ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano, DCI n. 3/2 del 20/10/2003


DEFINIZIONE

1. Trattasi della zona di rischio per l'effetto dinamico del crollo arginale.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. All'interno del perimetro della zona di rischio per l'effetto dinamico del crollo arginale di cui alla presente scheda sono consentiti gli interventi di cui all'Art. 3, comma 2 della Normativa del PSAI dei Bacini Regionali Romagnoli.

SCHEDA. 57 - PUNTI DI SONDAGGIO SUGLI ARGINI



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino - Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 57 – PUNTI DI SONDAGGIO SUGLI ARGINI


LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico ai sensi degli artt. 2ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano, DCI n. 3/2 del 20/10/2003

DEFINIZIONE

1. Trattasi dei punti di sondaggio sugli argini effettuati per la determinazione del collasso arginale.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. I punti di sondaggio sugli argini di cui alla presente scheda sono propedeutici alla determinazione delle zone interessate da fenomeni dinamici pericolosi in prossimità dei rilevati arginali.



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 58 – TIRANTE IDRICO DI RIFERIMENTO FINO A 50 CM

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico ai sensi degli artt. 2ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano, DCI n. 3/2 del 20/10/2003, Allegato 6

DEFINIZIONE


1. Trattasi del tirante idrico di riferimento fino a 50 cm misurato dall'intersezione fra il piano di campagna e le pareti perimetrali degli edifici.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nelle zone con tirante idrico di riferimento fino a 50 cm di cui alla presente scheda non deve essere aumentato il livello di rischio per esposizione di beni e persone ad eventi di alluvione.

3. Devono essere assunti tutti gli accorgimenti atti a limitare o annullare gli effetti prodotti dai potenziali allagamenti alle reti tecnologiche ed impiantistiche.

4. Il piano terra, l'accesso ai vani e le aperture per aerazione dovranno essere posti a quota superiore al tirante idrico.



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 59 – TIRANTE IDRICO DI RIFERIMENTO DA 50 CM A 150 CM

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico ai sensi degli artt. 2ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano, DCI n. 3/2 del 20/10/2003, Allegato 6

DEFINIZIONE


1. Trattasi del tirante idrico di riferimento da 50 cm a 150 cm misurato dall'intersezione fra il piano di campagna e le pareti perimetrali degli edifici.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nelle zone con tirante idrico di riferimento da 50 cm a 150 cm di cui alla presente scheda non deve essere aumentato il livello di rischio per esposizione di beni e persone ad eventi di alluvione ed è di regola da escludere ogni utilizzo del sottosuolo.

3. Devono essere assunti tutti gli accorgimenti atti a limitare o annullare gli effetti prodotti dai potenziali allagamenti alle reti tecnologiche ed impiantistiche.

4. Il piano terra, l'accesso ai vani e le aperture per aerazione dovranno essere posti a quota superiore al tirante idrico.



Fonte del dato:

Ente gestione Bacino

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 60 – TIRANTE IDRICO DI RIFERIMENTO OLTRE 150 CM

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico ai sensi degli artt. 2ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano, DCI n. 3/2 del 20/10/2003, Allegato 6

DEFINIZIONE


1. Trattasi del tirante idrico di riferimento oltre 150 cm misurato dall'intersezione fra il piano di campagna e le pareti perimetrali degli edifici.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nelle zone con tirante idrico di riferimento oltre 150 cm di cui alla presente scheda non deve essere aumentato il livello di rischio per esposizione di beni e persone ad eventi di alluvione ed è di regola da escludere ogni intervento di nuova costruzione in assenza di preventivi interventi di messa in sicurezza idraulica dei corsi d'acqua da cui può originare l'erosione; qualsiasi intervento comportante aumento del rischio idraulico è subordinato al nulla osta da parte del Servizio di area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che potrà dettare condizioni e vincoli all'attuazione del progetto stesso

3. Devono essere assunti tutti gli accorgimenti atti a limitare o annullare gli effetti prodotti dai potenziali allagamenti alle reti tecnologiche ed impiantistiche.

4. Il piano terra, l'accesso ai vani e le aperture per aerazione dovranno essere posti a quota superiore al tirante idrico.



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 61 – AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- R.D.L. n. 3267/1923, Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree soggette a Vincolo idrogeologico le quali a fronte di interventi di trasformazione comportanti movimentazione di terreno sono passibili di dissesto in termini di stabilità dei versanti o di regimazione delle acque.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le aree soggette a Vincolo idrogeologico sono suddivise in due categorie:

a) aree che conservano la caratteristica del vincolo, per le quali si conferma la procedura autorizzativa prevista dalla normativa vigente (vedi successiva scheda denominata "aree che conservano le caratteristiche del vincolo")

b) aree che hanno perso la caratteristica del vincolo, per le quali tale autorizzazione non è dovuta (vedi successiva scheda denominata "aree che hanno perso la caratteristica per essere assoggettate alla procedura autorizzativa del vincolo").

3. In tali aree, al fine di non effettuare interventi che richiedono l'emungimento dalla falda freatica, la profondità di scavo non dovrà superare m 1,20 dall'attuale piano di campagna, fermo restando il rispetto della disciplina delle aree soggette ad ingressione marina.



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 62 – AREE CHE CONSERVANO LE CARATTERISTICHE DEL VINCOLO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- R.D.L. n. 3267/1923, Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree che conservano le caratteristiche del vincolo.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Gli interventi che determinano movimentazione di terreno ricadenti all'interno delle aree che conservano le caratteristiche del vincolo di cui alla presente scheda sono subordinati al rilascio di autorizzazione preventiva.

SCHEDA. 63 - AREE CHE HANNO PERSO LA CARATTERISTICA PER ESSERE ASSOGGETTATE ALLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA DEL VINCOLO



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 63 – AREE CHE HANNO PERSO LA CARATTERISTICA PER ESSERE ASSOGGETTATE ALLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA DEL VINCOLO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- R.D.L. n. 3267/1923, Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani


DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree che hanno perso la caratteristica per essere assoggettate alla procedura autorizzativa del vincolo.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Gli interventi che determinano movimentazione di terreno ricadenti all'interno delle aree che hanno perso la caratteristica per essere assoggettate alla procedura autorizzativa del vincolo di cui alla presente scheda non sono subordinati al rilascio di autorizzazione preventiva.

SCHEDA. 64 - AREE SOGGETTE AD INGRESSIONE MARINA



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 64 – AREE SOGGETTE AD INGRESSIONE MARINA

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici, 2018

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree soggette ad ingressione marina dovuta alla risalita relativa al livello medio del mare.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nelle aree soggette ad ingressione marina di cui alla presente scheda, fatte salve norme più restrittive disposte dal PUG, l'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione sono vietati locali interrati e seminterrati; il piano di calpestio di tutti i locali abitabili dovrà essere posto ad almeno quota + m 1,70 rispetto alla quota zero della rete di livellazione comunale per lo studio della subsidenza e comunque a + m 0,20 rispetto alla quota del colmo strada, escludendo quelle poste su arginature. Parametri e indici, sono calcolati a partire da detta quota. Tale quota è ridotta a + m 1,40 per i piani di calpestio dei portici e dei locali di servizio e a + m 1,00 per le attrezzature esterne (campi da tennis, campi da gioco, parcheggi, etc.) e per le strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi. Le recinzioni devono essere realizzate in modo da non impedire il riflusso delle acque e limitarne l'ingressione. L'area scoperta deve essere opportunamente sistemata con idoneo sistema di smaltimento delle acque superficiali.

Sono fatti salvi gli ampliamenti necessari per l'adeguamento igienico-sanitario, per la realizzazione di portici e gli ampliamenti fino a 30 mq di SC.


b) non è consentito rendere abitabili locali interrati o seminterrati destinati a servizi. La trasformazione di vani di servizio posti al piano terra in vani abitabili potrà avvenire esclusivamente nel rispetto delle quote di cui al precedente punto a).

Per ogni intervento edilizio, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria, su edifici esistenti valgono le seguenti prescrizioni generali: installazione di elettropompa di potenza adeguata alla superficie interrata con sistemi di pozzetti di raccolta; in caso di locali interrati con accesso dall'esterno è prescritta la realizzazione di una o più caditoie di lunghezza pari all'apertura dell'accesso collegata ad un pozzetto centrale dotato di elettropompa; nei locali interrati e seminterrati sono vietate, sotto la quota m 0,00 (colmo strada esistente) centrali termiche, mentre i quadri e contatori elettrici, impianti meccanici in genere, dovranno essere installati a quota non inferiore a + m 1,00, compresi depositi alimentari, depositi di sostanze tossiche, inquinanti, antiparassitari, nonché impianti e servizi igienici; per detti locali la rete fognante deve essere dotata di valvole che impediscono il riflusso di acque di fogna

c) Sono ammessi i parcheggi interrati, mediante interventi che garantiscano adeguate misure tecniche per la loro sicurezza, al servizio di strutture ricettive alberghiere e/o in ambiti soggetti a AO, PAIP, PUA e PU.

d) Opere di urbanizzazione. Il piano stradale e le relative pertinenze (marciapiedi, percorsi pedonali, parcheggi, etc.) devono essere posti a quota + m 1,70 rispetto alla quota zero della rete di livellazione comunale, ad esclusione dei raccordi con strade esistenti. La realizzazione di nuove opere infrastrutturali, reti tecnologiche ed impiantistiche e/o interventi di manutenzione su quelle esistenti, sono subordinati all'adozione di misure di riduzione di rischio mediante la realizzazione di idonei accorgimenti atti a limitare o ad annullare gli effetti prodotti dagli allagamenti e/o ingressione marina. Tali accorgimenti devono risultare da apposita relazione tecnica illustrativa

e) Le opere da realizzarsi sull'arenile sono disciplinate dal Piano dell'Arenile. Le opere di banchina e/o portuali da realizzarsi nell'ambito portuale sono assoggettate alla disciplina del Piano regolatore del porto e relative disposizioni tecniche da applicarsi da parte dell'autorità competente (Autorità Portuale).



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 65 – STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.M. Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante";
- D.Lgs. n. 105/2015, Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, Art. 22

DEFINIZIONE

1. Trattasi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e dell'area sottoposta al controllo di un gestore, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, nella quale sono presenti sostanze pericolose. Gli elementi individuati in cartografia riguardano:

- ALMA PETROLI s.p.a. - Del. CTR n.10398;
- ACOMON s.r.l. - Del. CTR n. 24488;
- BUNGE ITALIA s.p.a. - Del. Provincia di Ravenna n. 3577;
- CABOT ITALIANA s.p.a. - Del. CTR n. 14520;
- CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA Soc. Coop. a.r.l. - Del. CTR n 5433;
- CFS EUROPE s.p.a. - Del. CTR n. 206;
- CRAY VALLEY Italia s.r.l. - Prow. ARPAE n. 1515;
- DISTRIOLOG s.c.r.l. - Del. CTR n 18405;
- ENDURA s.p.a. - Del. CTR n. 4981;
- ENI s.p.a. - Divisione Refining & Marketing - Del. CTR n. 17350;
- EURODOCKS s.r.l. - Del. CTR n. 11917;
- HERAMBIENTE s.p.a. Centro Ecologico Baiona - Del. CTR n. 29710;
- HERAMBIENTE s.p.a. Centro Ecologico Romea - Del. CTR n. 28303;
- HERAMBIENTE Servizi Industriali s.r.l.;
- LOGIKEM s.r.l. - Del. CTR n. 6813;
- ORION Engineered Carbons s.r.l. - Del. CTR n. 21832;
- PETRA s.p.a. - Del. CTR n. 2210;
- PETRA s.p.a. Unipersonale - Del. CTR n. 18010
- LA PETROLIFERA ITALO RUMENA s.p.a. - Del. CTR n. 14078;
- POLYNT s.p.a. - Del. CTR n. 11302;
- RIVOIRA s.p.a. - Del. CTR n. 28749;
- RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI s.c.p.a. - Del. CTR n. 19179;
- VERSALIS s.p.a. - Del. CTR n. 19179;
- VINAVAL s.p.a. - Del. CTR n. 14242;
- YARA ITALIA s.p.a. - Del. CTR n. 16193.


REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Gli interventi e le modalità di attuazione sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui alla presente scheda sono disciplinati dal D.Lgs. n. 105/2015 e dalle norme regionali vigenti in materia.

3. La realizzazione di nuovi stabilimenti/impianti o gli interventi di modifica di stabilimenti/impianti esistenti che comportano nuove aree di danno e/o l'incremento delle aree di danno all'esterno del confine dello stabilimento stesso possono essere previsti solo nel caso di trasferimento di uguali quantità e tipologie

SCHEDA. 66 - AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE ED AREE DI DANNO

- Zone ABCDEF – Lesioni reversibili
- Zone BCDEF – Lesioni irreversibili
- Zone CDEF – Inizio letalità
- Zone DEF – Elevata letalità
- Zone EF – Elevata letalità
- Zone F – Elevata letalità
- * Rischio interno allo stabilimento



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 66 – AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE ED AREE DI DANNO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.M. Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante";
- D.Lgs. n. 105/2015, Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, Art. 22

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree di danno e della rispettiva individuazione delle categorie territoriali compatibili, determinate sulla base dei possibili eventi dati dalla presenza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante:


- Zone ABCDEF Lesioni reversibili
- Zone BCDEF Lesioni irreversibili
- Zone CDEF Inizio letalità
- Zone DEF Elevata letalità
- Zone EF Elevata letalità
- Zone F Elevata letalità
- Rischio interno allo stabilimento

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Gli interventi e le modalità di attuazione sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui alla presente scheda sono disciplinati dal D.Lgs. n. 105/2015.
3. Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. n. 105/2015 nelle aree a rischio di incidente rilevante ed aree di danno valgono le limitazioni stabilite ai sensi dell'Art. 22 del D.Lgs 105/2015, relative al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti.

SCHEDA. 67 - MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
- Zone di attenzione per instabilità



Fonte del dato: Studi di microzonazione sismica

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 67 – MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- DM 17 gennaio 2018, Norme tecniche per le costruzioni
- DGR n. 630 del 29 aprile 2019, Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica
- Studi di Microzonazione sismica I, II e III livello
- QC-5.9 _Aggiornamento studi di Microzonazione Sismica di II Livello

DEFINIZIONE

1. La classificazione sismica del territorio comunale è finalizzata a indirizzare la progettazione e costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, nonché la valutazione della sicurezza degli interventi di miglioramento o adeguamento su edifici od opere esistenti soggetti al medesimo tipo di azioni.

2. Le condizioni di fattibilità sismica sono definite a partire dalla Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), che classifica il territorio comunale in:

(a) Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, nelle quali sono attese amplificazioni del moto sismico, con effetto dell'assetto litostratigrafico e morfologico locale.

(b) Zone di attenzione per instabilità, nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a fenomeni di liquefazione

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

4. La classificazione di fattibilità è desumibile dalla seguente tabella che mette in relazione il pericolo derivante dalla Carta delle MOPS e le differenti tipologie di intervento.

Tipologie di intervento	Fattibilità sismica	
	Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali	Zone di attenzione per instabilità (liquefazione)
Interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente che comportano modifiche delle strutture per Superficie Complessiva (SC) inferiore o uguale a 50 mq	F1	F1
Interventi diretti di nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente che comportano modifiche delle strutture per Superficie Complessiva (SC) maggiore di 50 mq	F2	F2L
Interventi indiretti (AO, PAIP, etc.)	F3	F3L

5. Per le tipologie di intervento riportate nella tabella di cui al precedente comma si applicano le seguenti classi di fattibilità:

Classe di fattibilità sismica F1

Per gli interventi che ricadono in questa classe di fattibilità la caratterizzazione sismica del sottosuolo prescritta dalle NTC 2018, da eseguire in fase di acquisizione del titolo edilizio, potrà essere ricavata anche da indagini preesistenti nello stesso contesto geosismico dell'area di intervento.

Classi di fattibilità sismica F2 e F2L

Per gli interventi che ricadono in questa classe di fattibilità la caratterizzazione sismica del sottosuolo prescritta dalle NTC 2018, da eseguire in fase di acquisizione del titolo edilizio, dovrà essere ricavata mediante indagini geofisiche da eseguirsi specificatamente all'interno del lotto di pertinenza.

La fattibilità degli interventi di nuova edificazione dovrà tener conto dell'analisi combinata dei valori di FA nei tre intervalli dello spettro (Tav. QC-5.9.7.B) in rapporto al periodo proprio delle tipologie edilizie.




Per gli interventi ricadenti nella classe F2L dovrà essere condotta un'analisi dei potenziali effetti dovuti alla liquefazione.

Classi di fattibilità sismica F3 e F3L

Per gli interventi che ricadono in questa classe di fattibilità la caratterizzazione sismica del sottosuolo prescritta dalle NTC 2018, da eseguire in sede di intervento indiretto (AO, PAIP, etc.), dovrà essere ricavata mediante indagini geofisiche da eseguirsi specificatamente all'interno dell'area di pertinenza.

Per gli interventi ricadenti in F3L, sempre in sede di intervento indiretto, in coerenza con la DGR 630/2019 All. A, Par. 4.2, sono da realizzarsi idonei studi di Microzonazione Sismica di III Livello.

SCHEDA. 68 - INDIVIDUAZIONE/CLASSIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

-  Edifici strategici e fascia di 30 m attorno agli edifici strategici
-  Infrastrutture e fascia di 30 m attorno alla viabilità
-  Aree di ammassamento-ricovero e fascia di 30 m attorno alle aree di ammassamento-ricovero



Fonte del dato: Studi di microzonazione sismica e CLE

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 68 – INDIVIDUAZIONE/CLASSIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- DM 17 gennaio 2018, Norme tecniche per le costruzioni
- DGR n. 630 del 29 aprile 2019, Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica
- Studi di Microzonazione sismica I, II e III livello
- Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano
- QC-5.7.12b_Carta della CLE e delle interferenze con la Microzonazione
- QC-5.9 _Aggiornamento studi di Microzonazione Sismica di II Livello

DEFINIZIONE

1. Trattasi dell'individuazione delle condizioni limite per l'emergenza in caso di sisma. La CLE individua il sistema di gestione per l'emergenza composto da funzioni strategiche ed i relativi assi di accessibilità/connessione. Gli elementi riportati in cartografia riguardano:

- Edifici strategici e fascia di 30 m attorno agli edifici strategici;
- Infrastrutture e fascia di 30 m attorno alla viabilità;
- Aree di ammassamento-ricovero e fascia di 30 m attorno alle aree di ammassamento-ricovero.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Gli interventi di trasformazione urbanistica (interventi indiretti) devono dimostrare di non incrementare le condizioni di interferenza sugli edifici strategici, sulle aree di emergenza e sulla viabilità di connessione o di accesso.


3. Gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica (interventi diretti e indiretti) che riguardano fabbricati individuati come interferenti dagli elaborati della CLE devono tendere alla riduzione/eliminazione delle condizioni di interferenza.

4. Gli interventi edilizi (interventi diretti) riguardanti fabbricati o aggregati in cui:

a) l'altezza risulti maggiore della distanza tra l'aggregato e il limite opposto della strada ($H > L$),

b) l'altezza risulti maggiore della distanza tra l'aggregato e il limite più vicino dell'area ($H > d$),

non dovranno incrementare e/o causare condizioni di interferenza sugli edifici strategici, sulle aree di emergenza e sulla viabilità di connessione o di accesso.



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 69 - AREE PERCORSE DA INCENDI

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- L. n. 353/2000, Legge quadro in materia di incendi boschivi


DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree percorse da incendi individuate mediante un censimento dei soprassuoli, delle zone boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le aree percorse da incendi di cui alla presente scheda sono soggette a limitazioni finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi.

3. Nelle aree percorse da incendi valgono i divieti e le prescrizioni stabilite dall'articolo 10 della Legge 353/2000.



Fonte del dato: Regione Emilia Romagna

Data di aggiornamento: -

SCHEDA. 70 – AGGLOMERATI ESISTENTI AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 152/2006 E DGR 201/2016 AGGIORNATA CON DGR 569/2019

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.Lgs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale

- D.G.R. n. 201/2016, Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all' Agenzia Territoriale dell' Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"

- D.G.R. n. 569/2019, Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti.

DEFINIZIONE

1. Trattasi degli agglomerati esistenti in cui sono concentrate la popolazione e le attività produttive in misura tale da rendere ammissibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un recapito finale.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. La disciplina degli agglomerati esistenti di cui alla presente scheda è normata dalla DGR 201/2016 e dalla DGR 569/2019.

Infrastrutture della mobilità

- Fascia di rispetto stradale
- Fascia di rispetto ferroviario
- Fascia di rispetto aeroportuale
- Fascia di rispetto centro radar

Infrastrutture tecnologiche


- Elettrodotti ad alta e media tensione e fascia di rispetto
- Gasdotti-Metanodotti e fascia di rispetto
- Oleodotti e fascia di rispetto
- Depuratore e fascia di rispetto

Ciclo dell'energia

- Aree non idonee o parzialmente idonee per la localizzazione di impianti fotovoltaici
- Aree non idonee o parzialmente idonee per la localizzazione di impianti produttori di energia con biogas, biomasse, eolico
- Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti

Altri vincoli/rispetti

- Cimitero e fascia di rispetto
- Siti oggetto di procedimento di bonifica
- Canali rete scolante (scoperti e tombati) e fascia di rispetto
- Siti oggetto di procedimento di bonifica
- Piano PPLERT
- Allevamenti e fasce di rispetto
- Impianti tecnologici e fasce di rispetto



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 71 – FASCIA DI RISPETTO STRADALE

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.Lgs. n. 285/1992, Nuovo codice della strada
- D.P.R. n. 495/1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
- D.M. n. 1404/1968, Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori dal perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della L. n. 765/1967

DEFINIZIONE

1. Trattasi della fascia di rispetto stradale individuata al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nonché al fine di mantenere una fascia inedificata utilizzata per l'esecuzione di lavori per l'impianto di cantiere e per l'eventuale allargamento della sede stradale.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Per la viabilità esistente, rispettivamente dentro e fuori dal centro abitato così come individuato con specifica deliberazione di Giunta Comunale, si applicano le fasce di rispetto stabilite dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento in relazione alla classificazione della viabilità operata dal PGTO.

3. Fuori dai centri abitati sono ammesse distanze minori nei casi disciplinati dall'Art. 26, comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, anche per la viabilità di progetto approvata.

4. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto va aggiunta l'area di visibilità determinata secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice della Strada.

5. Le fasce di rispetto non comportano obbligo di distanza di zona e/o componente. Le fasce di rispetto sono espropriabili per la realizzazione e/o adeguamento o ampliamento delle sedi stradali, svincoli, connessioni o altre strutture a servizio della viabilità. Le fasce di rispetto sono inoltre espropriabili per la realizzazione o ampliamento di impianti di superficie di servizi a rete interrati di pubblica utilità.

6. Le eventuali aree destinate a parcheggio pubblico e/o privato potranno essere previste anche all'interno delle fasce di rispetto, ma soltanto in eccedenza rispetto agli standards già individuati nell'area di pertinenza al di fuori delle fasce stesse.

7. All'interno delle fasce di rispetto è vietata la nuova costruzione, salvo impianti a servizio della viabilità.

8. Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno delle fasce sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia interna con possibilità di incrementare il numero delle unità immobiliari esistenti per non più di una unità. Non sono ammessi ampliamenti ricadenti all'interno della fascia. È consentita la demolizione degli edifici ricompresi in fascia di rispetto e la loro ricostruzione immediatamente all'esterno della suddetta fascia. Nuovi accessi carrai sono ammessi previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

9. Fuori dai centri abitati, all'interno delle componenti previste come edificabili o trasformabili dal PUG, qualora ai sensi dell'Art. 26, 2 bis del DPR n. 495/1992 sia da rispettarsi, in caso di nuova edificazione, ricostruzione e/o ampliamento, una distanza dal confine stradale maggiore di m 5,00 è possibile la traslazione dell'area edificabile sul retro per una misura pari alla maggior distanza di rispettare.



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 72 – FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- D.P.R. n. 753/1980, Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto


DEFINIZIONE

1. Trattasi della fascia di rispetto ferroviario individuata al fine di salvaguardare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. La presente scheda rappresenta le Fasce di rispetto alla ferrovia quale distanza minima per nuova costruzione e ampliamento dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia come stabilito dagli Artt. 49 e 50 del DPR 753/1980.

3. Per gli edifici esistenti all'interno di tali fasce sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia interna. Qualsiasi altro intervento è subordinato ad autorizzazione della riduzione delle distanze prescritte da parte della Soc. R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) ai sensi dell'Art. 60 del DPR 753/1980.



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 73 – FASCIA DI RISPETTO AEROPORTUALE


LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- R.D. n. 327/1942, Codice della navigazione

DEFINIZIONE

1. Trattasi della fascia di rispetto aeroportuale individuata al fine di salvaguardare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle attività aeroportuale.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Gli interventi edilizi da effettuarsi nella zona aeroportuale sono soggetti all'art. 702 del Codice della Navigazione e s.m.i. e pertanto di esclusiva competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 74 – FASCIA DI RISPETTO CENTRO RADAR


LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- R.D. n. 327/1942, Codice della navigazione

DEFINIZIONE

1. Trattasi della fascia di rispetto dal centro radar aeroportuale la quale presenta un raggio di 3.000 metri dal radar stesso.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nella fascia di rispetto centro radar di cui alla presente scheda, di raggio pari a m 3.000 dal centro radar stesso, fermo restando quanto disciplinato dal R.D. n. 327/1942, la quota massima degli edifici sul livello del mare, non può superare i m 25,00.



Fonte del dato:

Ente gestore

Data di aggiornamento: 2021

SCHEDA. 75 – ELETTRODOTTI AD ALTA E MEDIA TENSIONE E FASCIA DI RISPETTO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.M. 29/05/2008, Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
- L.R. n. 30/2000, Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico
- D.G.R. n. 978/2010, nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico

DEFINIZIONE

1. Trattasi degli elettrodotti ad alta ed altissima tensione (132, 220, 380 KV), ai quali sono associate delle fasce da considerarsi quali Distanze di Prima approssimazione Provvisorie (Dpa provvisorie).

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le fasce di cui al precedente comma 1 sono da considerarsi cautelative, in attesa che, ai sensi di quanto previsto dal DM 29.05.2008, siano comunicate, da parte dei proprietari/gestori delle linee elettriche, le "distanze di prima approssimazione" definitive (Dpa definitive).

3. Pur non essendo riportate in cartografia, è previsto che i proprietari/gestori delle linee elettriche, debbano comunicare le relative Dpa anche per gli elettrodotti e/o cabine elettriche in Media Tensione (come per es. le 15 KV).


4. Fino all'esatta definizione delle Dpa definitive, potranno essere ammesse, all'interno delle cosiddette Dpa provvisorie, nuove edificazioni e interventi sull'esistente esclusivamente in conformità alle disposizioni legislative vigenti. In tali casi sarà comunque necessario acquisire, dal proprietario/gestore della linea, la valutazione della Dpa e della fascia di rispetto, preventivamente alla presentazione del progetto per il caso specifico e, solo nel caso di assenza di intersezione del volume del nuovo edificio con il volume di rispetto a cui è associata la fascia, sarà possibile l'intervento edilizio.

5. È inoltre consentita per le abitazioni rurali e per le abitazioni civili esistenti al 15.04.1993 ricadenti in tali Dpa, purché non soggette a vincoli di conservazione ai sensi delle presenti norme (art. IV.1.7, IV.1.8, IV.1.9), la ricostruzione con preventiva demolizione, purché a distanza non inferiore a quelle prescritte per legge, nel rispetto delle altre specifiche norme di componente.

6. Nei casi in cui la fascia di rispetto degli elettrodotti con tensione pari a 132, 220, 380 KV interessi componenti interne al perimetro del Territorio Urbanizzato (TU) è consentita la traslazione dell'area edificabile, a parità di capacità edificatoria, oltre la fascia stessa, in area della medesima proprietà e/o nell'ambito del medesimo progetto unitario anche se destinata ad altro uso, senza che ciò costituisca variante al PUG. Tale traslazione è assentita purché non comporti la necessità di realizzare nuove opere di urbanizzazione.

SCHEDA. 76 - GASDOTTI-METANODOTTI E FASCIA DI RISPETTO

- Gasdotti ENI
- SNAM
- Fascia di 100 m per le condotte di prima specie
- Fascia di rispetto cautelativa 30 m



Fonte del dato:

Ente gestore

Data di aggiornamento: 2021

SCHEDA. 76 – GASDOTTI-METANODOTTI E FASCIA DI RISPETTO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.M. 24/11/1984, Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8
- D.M. 17/04/2008, Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8

DEFINIZIONE


1. Trattasi dei gasdotti-metanodotti e della rispettiva fascia di rispetto.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Sono individuate in cartografia differenti tipi di fasce di rispetto:
 - a) per la rete in gestione a Snam rete gas Spa (tracciati indicativi):
 - le fasce di rispetto minime variano in funzione della pressione di esercizio, del diametro della condotta, delle condizioni di posa e del tipo di manufatto adottato, così come previste dal D.M. 24/11/1984 (calcolate e trasmesse dallo stesso ente gestore);
 - per le sole condotte di prima specie si applica una fascia di rispetto di 100 ml, quale distanza da tenere in caso di insediamento di nuclei abitati maggiori di 300 unità;
 - b) per le reti appartenenti agli altri Enti gestori, non essendo stati forniti dagli stessi dettagli necessari al calcolo delle fasce di rispetto minime, sono riportate in cartografia a titolo cautelativo le fasce di rispetto massime previste dal D.M. 24/11/1984, pari 30 ml.
3. Nella fascia di rispetto dai gasdotti-metanodotti valgono le limitazioni stabilite dall'Allegato A al D.M. 17/04/2008.
4. Per gli interventi da attuare in prossimità di tali infrastrutture è necessario contattare il gestore della rete per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi.

SCHEDA. 77 - OLEODOTTI E FASCIA DI RISPETTO

- Ente gestore
- ENEL
 - ENI
 - AERONAUTICA MILITARE
 - PETRA



Fonte del dato:

Ente gestore

Data di aggiornamento: 2021

SCHEDA. 77 – OLEODOTTI E FASCIA DI RISPETTO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.M. 24/11/1984, Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8
- D.M. 17/04/2008, Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8

DEFINIZIONE

1. Trattasi degli oleodotti e della rispettiva fascia di rispetto.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. La dimensione della fascia di rispetto di cui alla presente scheda varia a seconda della pressione massima di esercizio, del diametro della condotta e della natura del terreno (le linee e le rispettive fasce di rispetto sono state trasmesse dagli Enti gestori).
3. Nella fascia di rispetto degli oleodotti valgono le limitazioni stabilite dall'Allegato A al D.M. 17/04/2008.
4. Per gli interventi da attuare in prossimità di tali infrastrutture è opportuno contattare il gestore della rete per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi.



Fonte del dato:

Ente gestore - Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 78 – DEPURATORE E FASCIA DI RISPETTO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- D.L.gs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale

DEFINIZIONE

1. Trattasi dei depuratori e della rispettiva fascia di rispetto.


REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. La dimensione della fascia di rispetto di cui alla presente scheda è pari a 100 metri dal perimetro dell'impianto.

3. Nella fascia di rispetto dei depuratori sono vietati interventi di nuova costruzione.

4. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia previo parere preventivo dell'AUSL e dell'ARPAE.

5. Nella fascia di rispetto al depuratore del Capoluogo oltre i m 100 e fino ai m 200, sugli edifici esistenti a destinazione produttiva sono ammessi anche altri interventi in conformità alla disciplina di componenti previo parere preventivo dell'AUSL e dell'ARPAE.



Fonte del dato: Ente gestore - Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 79 – IMPIANTI TECNOLOGICI E FASCIA DI RISPETTO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- D.L.gs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale

DEFINIZIONE

1. Trattasi dei seguenti impianti tecnologici:

- impianto di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti in via Romea Nord e relativa fascia di rispetto di 200 ml;
- impianto a Bassette e relative fasce di rispetto di 100 e 200 ml;
- impianto a Lido di Classe e relativa fascia di rispetto di 200 ml.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI


2. Nella fasce di rispetto di cui al precedente comma sono vietati interventi di nuova costruzione.
3. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia previo parere preventivo dell'Ente gestore.

SCHEDA. 80 - AREE NON IDONEE O PARZIALMENTE IDONEE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI


Aree non idonee:


 Zone di particolare tutela paesaggistica


Aree idonee a condizione:

 Aree del sistema dei crinali

 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

 Zone C dei Parchi nazionali, interregionali e regionali e zone incluse nella Rete Natura 2000

 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, aree di concentrazione di materiali archeologici, dossi di pianura, aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue a Parchi nazionali, interregionali e regionali



Fonte del dato: Regione Emilia-Romagna

Data di aggiornamento: 2011

SCHEDA. 80 – AREE NON IDONEE O PARZIALMENTE IDONEE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.L.gs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale
- Delibera dell'Assemblea Regionale n. 28/2010, Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica


DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree non idonee o parzialmente idonee per la localizzazione di impianti fotovoltaici così come individuate dalla D.A. ER n. 28/2010.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. I criteri localizzativi, i limiti, le prescrizioni, le distanze e le procedure autorizzatorie inerenti la realizzazione di impianti fotovoltaici di cui alla presente scheda sono disciplinati dalla D.A. ER n. 28/2010.

SCHEDA. 81 – AREE NON IDONEE O PARZIALMENTE IDONEE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PRODUTTORI DI ENERGIA CON BIOGAS, BIOMASSE, EOLICO



Fonte del dato:

Data di aggiornamento:

SCHEDA. 81 – AREE NON IDONEE O PARZIALMENTE IDONEE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PRODUTTORI DI ENERGIA CON BIOGAS, BIOMASSE, EOLICO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.L.gs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale
- Delibera dell'Assemblea Regionale n. 51/2011, Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica


DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree non idonee o parzialmente idonee per la localizzazione di impianti produttori di energia con biogas, biomasse, eolico così come individuate dalla D.A. ER n. 51/2011.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. I criteri localizzativi, i limiti, le prescrizioni, le distanze e le procedure autorizzatorie inerenti la realizzazione di impianti produttori di energia con biogas, biomasse, eolico di cui alla presente scheda sono disciplinati dalla D.A. ER n. 51/2011.

SCHEDA. 82 - AREE NON IDONEE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: PTCP

SCHEDA. 82 – AREE NON IDONEE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- D.L.gs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale


- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), Delibera C.P. n. 10 del 27/02/2019

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree non idonee o parzialmente idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti così come individuate dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR).

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. I criteri localizzativi, i limiti, le prescrizioni, le distanze e le procedure autorizzatorie inerenti la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti di cui alla presente scheda sono disciplinati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR).



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 83 – CIMITERO E FASCIA DI RISPETTO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- R.D. n. 1265/1934, Testo unico delle leggi sanitarie, Art. 338
- D.P.R. n. 285/1990, Approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, Art. 57
- L. n. 166/2002, Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, Art. 28

DEFINIZIONE

1. Trattasi dei cimiteri e delle rispettive fasce di rispetto volte ad assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una cintura sanitaria, di garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura e di consentire futuri ampliamenti dei cimiteri.


REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri di cui alla presente scheda vale la disciplina stabilita dall'articolo n. 338 del RD 1265/1934.

3. Nell'ambito delle fasce di rispetto del cimitero, disciplinate dalla legislazione vigente, è vietato qualsiasi tipo di costruzione salvo parcheggi, verde, servizi minori di pertinenza cimiteriale e quanto altro consentito da specifiche normative sovraordinate. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria. La potenzialità edificatoria prodotta dalle aree ricadenti all'interno di dette fasce di rispetto è localizzabile solo all'esterno delle stesse, nel rispetto della disciplina del PUG per la componente di appartenenza.

SCHEDA. 84 - SITI OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA

- Sito con procedimento di bonifica aperto, ARPAE-SAC
- Sito con procedimento di bonifica aperto, Comune di Ravenna
- Sito con procedimento di bonifica chiuso, ARPAE-SAC
- Sito con procedimento di bonifica chiuso, Comune di Ravenna
- Sito con procedimento di bonifica chiuso, Ministero
- Sito con procedimento di bonifica chiuso, Provincia



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 84 – SITI OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- D.L.gs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale

DEFINIZIONE

1. Trattasi dei siti oggetto di procedimento di bonifica interessati da attività antropiche che hanno provocato l'immissione di inquinanti in almeno una delle componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) mutando il contenuto naturale degli elementi e causando il superamento di concentrazioni accettabili per l'uso.


REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Nei siti oggetto di procedimento di bonifica di cui alla presente scheda si applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006.

3. Nei casi dove il procedimento di bonifica risulta concluso, sono da tenere presenti le eventuali limitazioni agli usi prescritte dall'ente competente al rilascio del certificato o accertazione di bonifica.

SCHEDA. 85 - CANALI E RETE SCOLANTE (SCOPERTE E TOMBATI) E FASCIA DI RISPETTO

- Scoperti
- Tombinato



Fonte del dato: Consorzi di Bonifica

Data di aggiornamento: 2020

SCHEDA. 85 – CANALI E RETE SCOLANTE (SCOPERTE E TOMBATI) E FASCIA DI RISPETTO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- Regolamenti dei Consorzi di Bonifica




DEFINIZIONE


1. Trattasi dei canali della rete scolante, sia scoperti che tombati, e delle relative fasce di rispetto presenti nel territorio comunale.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Si applica una fascia di rispetto inedificabile pari a m 10 per per i canali facenti parte della rete scolante di competenza dei Consorzi di Bonifica, fatto salvo quanto prescritto dalle rispettive regolamentazioni consortili.

3. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria su edifici esistenti ricadenti in tali fasce sono subordinati a nulla osta del Consorzio di competenza ove previsto nelle rispettive regolamentazioni.

-  idonee con prescrizioni per impianti nuovi ed esistenti
-  Non idonea per impianti nuovi - idonea per impianti esistenti
-  Non idonea per impianti nuovi ed esistenti



Fonte del dato: Provincia di Ravenna

Data di aggiornamento: 2006

SCHEDA. 86 - PPLERT


LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano Provinciale di Localizzazione dell' Emittenza Radio e Televisiva (PPLERT)

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree non idonee o idonee con prescrizioni per la localizzazione di impianti Radio e TV, per impianti nuovi ed esistenti.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. I criteri localizzativi, i limiti, le prescrizioni e le procedure autorizzatorie inerenti la localizzazione di impianti radio e televisivi sono disciplinati dal Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (PPLERT).



Fonte del dato: Ausl

Data di aggiornamento: 2021

SCHEDA. 87 – ALLEVAMENTI E FASCE DI RISPETTO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Regolamento Comunale di Igiene


DEFINIZIONE

1. Trattasi degli allevamenti censiti dall'Ausl e relative fasce di rispetto individuate secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale di Igiene.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Per gli edifici ricadenti entro le fasce di rispetto sono ammessi, previo parere favorevole dell'Ausl, gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e sopraelevazione.

3. In caso di dismissione permanente, accertata previa verifica banca dati nazionale operata dall'Ausl, non si applicano più i vincoli derivanti dalle fasce di rispetto.



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 88 – FASCE DI RISPETTO CER

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- ex c. 4 art IV.1.14 del RUE

DEFINIZIONE

1. Trattasi del Canale Emiliano Romagnolo (CER) e relative fasce di rispetto di 10 metri dal piede arginale.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI


2. Le fasce di rispetto di 10 ml dal piede arginale del Canale Emiliano Romagnolo (CER) sono inedificabili.

3. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria su edifici esistenti ricadenti in tali fasce, nel rispetto della disciplina di componente, sono subordinati a Nulla Osta del Consorzio di competenza ove previsto nelle rispettive Regolamentazioni.

- Perimetro del Territorio Urbanizzato (Art. 32, commi 2-3, LR 24/2017)
- Ambiti a disciplina particolareggiata pregressa / Ambiti oggetto di Accordi con i privati ex Art.18 della L.R. 20/2000
- Piano dell'Arenile
- Ricognizione Vincoli Espropriativi / Dichiarazioni di Pubblica Utilità

*TERRITORIO URBANIZZATO, PIANO ARENILE, AMBITI DERIVANTI DALLA
PIANIFICAZIONE PREVIGENTE*

SCHEDA. 89 - PERIMETRO TERRITORIO URBANIZZATO



Fonte del dato: Comune di Ravenna (PUG)

Data di aggiornamento: 1 gennaio 2018

SCHEDA. 89 – PERIMETRO TERRITORIO URBANIZZATO

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- LR n. 24/2017, Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, Artt. 32 e 33

DEFINIZIONE



1. Trattasi del Perimetro del Territorio Urbanizzato (PTU) definito ai sensi dell'Art. 32 della LR 24/2017, esistente alla data di entrata in vigore della LR 24/2017 (1 gennaio 2018).


REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le regole prescrittive, i limiti e i condizionamenti per gli interventi posti all'interno del Perimetro del Territorio Urbanizzato (PTU) sono stabiliti dagli Artt. 39, 40 e 64 della Disciplina del PUG.

TERRITORIO URBANIZZATO, PIANO ARENILE, AMBITI DERIVANTI DALLA
PIANIFICAZIONE PREVIGENTE

SCHEDA. 90 - AMBITI A DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PREGRESSA
AMBITI OGGETTO DI ACCORDI CON I PRIVATI EX ART.18 LR 20/2000

-  Ambiti a disciplina particolareggiata pregressa
-  Ambiti oggetto di accordi con i privati ex art.18 lr 20/2000 convenzionati o in corso di convenzionamento (art.4, commi 4 e 5 della L.R. 24/2017)



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: PUG

SCHEDA. 90 – AMBITI A DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PREGRESSA / AMBITI OGGETTO DI ACCORDI CON I PRIVATI EX ART.18 LR 20/2020

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Strumenti attuativi della pianificazione previgente

DEFINIZIONE

1. Trattasi degli strumenti attuativi della pianificazione previgente (PUA, PEEP, PIP, PUAO, PUC) convenzionati entro i termini stabiliti dall'Art. 4, commi 4 e 5 della LR 24/2017 e smi, inclusi gli ambiti oggetto di Accordi con i privati ex Art. 18 della LR 20/2000.

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Le regole prescrittive, i limiti e i condizionamenti per gli interventi posti all'interno dei suddetti perimetri sono stabiliti dall'Art. 51 della Disciplina del PUG.

*TERRITORIO URBANIZZATO, PIANO ARENILE, AMBITI DERIVANTI DALLA
PIANIFICAZIONE PREVIGENTE*

SCHEDA. 91 - PIANO DELL'ARENILE



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: 2016 (approvazione Piano Arenile)

SCHEDA. 91 – PIANO DELL'ARENILE

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO
- Piano dell'Arenile (PA) di cui all'Art. 3, comma 2 della LR 9/2002

DEFINIZIONE

1. Trattasi del territorio ricompreso all'interno del perimetro del Piano dell'Arenile caratterizzato sia dall'arenile naturale che dall'arenile attrezzato.


REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Per le aree del territorio comunale interessate dal Piano dell'Arenile di cui all'Art. 3, comma 2, della LR 9/2002 si applica la disciplina ivi prevista.

TERRITORIO URBANIZZATO, PIANO ARENILE, AMBITI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE PREVIGENTE

SCHEDA. 92 - RICOGNIZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI / DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITA'

- A - Canale consorziale Gronde
- B - Percorso ciclo pedonale Ponte Nuovo, Madonna dell'Albero
- C - Percorso ciclo pedonale Borgo Montone
- D - Rotatoria Via Antica Milizia - Via Stradone
- E - Viabilità di circuitazione Porto Fuori
- F - Linea Elettrica Zora 1050
- G - Linea Elettrica Zora 1004
- H - Metanodotto Ravenna Bologna
- I - Pista ciclabile via Bonifica



Fonte del dato: Comune di Ravenna

Data di aggiornamento: provvedimenti di apposizione del vincolo

SCHEDA. 92 – RICOGNIZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI/DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITA'

LEGISLAZIONE, PIANI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO, ATTI AMMINISTRATIVI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

- DPR n. 327/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità

- LR n. 37/2001, Disposizioni regionali in materia di espropri

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio e relative dichiarazioni di pubblica utilità riconducibili a:

A - Canale consorziale Gronde (Delibera di C.C. n. 31509/14 del 28/02/2017 conseguente a delibera del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 0184/2016/CA, PG 20581/CES 6454 del 22/07/2016)

B - Percorso ciclo pedonale Ponte Nuovo, Madonna dell'Albero (Delibera di C.C. n. 38392/20 del 22/02/2018 - Bur n. 67 del 21/03/18)

C - Percorso ciclo pedonale Borgo Montone (Delibera di C.C. n. 135845/87 del 19/07/2018 - BUR n. 272 del 22/08/2018)

D - Rotatoria Via Antica Milizia - Via Stradone (Delibera di C.C. N. 41824/47 del 17/03/2016 - Bur n. 92 del 06/04/2016)

E - Viabilità di circuitazione Porto Fuori (Delibera della Giunta Regionale n. 1017 del 24/06/2019 e assenso di delibera di C.C. n. 3852/152 del 11/12/2018)

F - Linea Elettrica Zora 1050 (Det. dirigenziale di ARPAE-SAC n. 3967 del 29/08/2019 e assenso di delibera di C.C. n. 90487/74 del 07/05/2019)

G - Linea Elettrica Zora 1004 (Det. dirigenziale di ARPAE-SAC n. DET-AMB-2020-1636 del 08/04/2020 e assenso di delibera di C.C. PV12 del 11/02/2020)

H - Metanodotto Ravenna Bologna (Det. dirigenziale di ARPAE-SAC n. DET-AMB-2020-3171 del 08/07/2020)

I - Pista ciclabile via Bonifica (Delibera di CC n.61 del 14/07/2020)

REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI

2. Per le aree di cui al precedente comma 1 si rimanda ai provvedimenti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e relative dichiarazioni di pubblica utilità.